



COMUNE DI AQUILEIA

**NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO 2016**

Comune di Aquileia
Nota integrativa al bilancio 2016 (D.Lgs.118/11)

Indice

	Pag.
Nota integrativa al bilancio	1
<i>Quadro normativo di riferimento</i>	
<i>Criterio generale di attribuzione dei valori contabili</i>	
Eredità contabile del consuntivo precedente	3
<i>Effetti della precedente gestione sul nuovo bilancio</i>	
<i>Sintesi dei dati finanziari a consuntivo</i>	
<i>Consistenza patrimoniale</i>	
<i>Parametri di deficit strutturale</i>	
<i>Altre considerazioni sul consuntivo precedente</i>	
Situazione contabile del nuovo bilancio	5
<i>Equilibri finanziari e principi contabili</i>	
<i>Composizione ed equilibrio del bilancio corrente</i>	
<i>Composizione ed equilibrio del bilancio investimenti</i>	
<i>Previsioni di cassa</i>	
<i>Altre considerazioni sulla situazione contabile</i>	
Aspetti della gestione con elevato grado di rigidità	10
<i>Rilevanza e significatività di taluni fenomeni</i>	
<i>Costo e dinamica del personale</i>	
<i>Livello di indebitamento</i>	
<i>Esposizione per interessi passivi</i>	
<i>Partecipazioni in società</i>	
<i>Disponibilità di enti strumentali</i>	
<i>Costo dei principali servizi offerti al cittadino</i>	
<i>Altre considerazioni sulla gestione</i>	
Aspetti finanziari o patrimoniali monitorati	15
<i>Monitoraggio di fenomeni comparabili nel tempo</i>	
<i>Risultato di amministrazione (presunto o definitivo)</i>	
<i>Avanzo o disavanzo applicato in entrata</i>	
<i>Gestione contabile del fondo pluriennale vincolato</i>	
<i>Composizione del fondo pluriennale vincolato</i>	
<i>Fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata</i>	
<i>Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	
<i>Accantonamenti in fondi rischi</i>	
<i>Obiettivo di finanza pubblica</i>	
<i>Altre considerazioni sui fenomeni monitorati</i>	
Criteri di valutazione delle entrate	24
<i>Stanziamenti di entrata e attendibilità delle previsioni</i>	
<i>Tributi</i>	
<i>Trasferimenti correnti</i>	
<i>Entrate extratributarie</i>	
<i>Entrate in conto capitale</i>	
<i>Riduzione di attività finanziarie</i>	
<i>Accensione di prestiti</i>	
<i>Anticipazioni</i>	
<i>Altre considerazioni sulle entrate</i>	
Criteri di valutazione delle uscite	31
<i>Stanziamenti di uscita e sostenibilità delle previsioni</i>	
<i>Spese correnti</i>	
<i>Spese in conto capitale</i>	
<i>Incremento di attività finanziarie</i>	
<i>Rimborso di prestiti</i>	
<i>Chiusura delle anticipazioni</i>	
<i>Altre considerazioni sulle uscite</i>	
Fenomeni che necessitano di particolari cautele	36
<i>Valutazione prudente di fenomeni ad impatto differito</i>	
<i>Modalità di finanziamento degli investimenti</i>	
<i>Garanzie prestate</i>	
<i>Impieghi finanziari in strumenti derivati</i>	
<i>Debiti fuori bilancio in corso formazione</i>	
<i>Altre considerazioni su fenomeni particolari</i>	
Conclusioni	39
<i>Considerazioni finali e conclusioni</i>	

1 NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

1.1 Quadro normativo di riferimento

I documenti del sistema di bilancio, sottoposti all'approvazione dell'organo deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.118/11).

Si è pertanto operato secondo questi presupposti ed agendo con la diligenza tecnica richiesta, e questo, sia per quanto riguarda il contenuto che la forma dei modelli o relazioni previste dall'importante adempimento.

Nella predisposizione dei documenti sono stati adottati i principi contabili sottolineati dal legislatore e così riassunti:

- **l'annualità**, le entrate e le spese sono riferite all'anno in esame e non ad altri esercizi;
 - **l'unità**, il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni previste dalla legge;
 - **l'universalità**, tutte le entrate e le spese sono state previste nel bilancio;
 - **l'integrità**, le entrate e le uscite sono state iscritte senza compensazioni;
 - **la veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità**, le previsioni sono supportate da attente valutazioni che tengono conto sia dei trend storici che delle aspettative future;
 - **la significatività e rilevanza**, l'informazione riportata è qualitativamente significativa e finalizzata ad influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri, oppure confermando o correggendo valutazioni da loro effettuate precedentemente;
 - **la flessibilità**, i documenti sono comunque modificabili attraverso le modalità previste dal legislatore;
 - **la congruità**, nella costruzione dei documenti è verificata l'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
 - **la prudenza**, sono iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
 - **la coerenza interna**, per cui gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale sono conseguenti alla pianificazione dell'ente;
 - **la coerenza esterna**, per cui vi è connessione fra il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione dell'amministrazione pubblica, e le direttive e le scelte strategiche di altri livelli di governo del sistema pubblico anche secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica;
 - **la continuità e la costanza**, la valutazione delle poste contabili di bilancio è fatta nella prospettiva della continuazione delle attività istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica è costituita;
 - **la comparabilità e la verificabilità**, le informazioni di bilancio sono costruite in modo da essere in grado di comparare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali;
 - **la neutralità**, la redazione dei documenti contabili è basata su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi;
 - **la pubblicità**, per cui è garantita la trasparenza e divulgazione alle scelte di programmazione contenute nei documenti previsionali ed ai risultati della gestione descritti in modo veritiero e corretto nei documenti di rendicontazione;
 - **l'equilibrio di bilancio**, inteso come vincolo del pareggio finanziario del bilancio di previsione;
 - **la competenza finanziaria**, e cioè l'imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni);
 - **la competenza economica**, per cui le operazioni devono essere rilevate contabilmente ed attribuite all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;
- la prevalenza della sostanza sulla forma**, per cui i fatti aziendali sono rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e quindi alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale.

1.2 Criterio generale di attribuzione dei valori contabili

Il bilancio triennale, al pari degli allegati ufficiali, è stato redatto secondo i principi contabili ufficiali che garantiscono, in virtù della loro corretta applicazione, la comparabilità tra le previsioni dei diversi esercizi. In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione della durata di un triennio, attribuiscono le previsioni di entrata ed uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del *principio n.1 - Annualità*);

- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del *principio n.2 - Unità*);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, saranno ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del *principio n.3 - Universalità*);
- tutte le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (rispetto del *principio n.4 - Integrità*).

2 EREDITÀ CONTABILE DEL CONSUNTIVO PRECEDENTE

2.1 Effetti della precedente gestione sul nuovo bilancio

La capacità di spendere secondo il programma adottato (efficienza), l'attitudine ad utilizzare le risorse in modo da soddisfare le esigenze della collettività (efficacia) e la perizia richiesta per conseguire gli obiettivi spendendo il meno possibile (economicità) devono essere compatibili con la conservazione dell'equilibrio tra entrate e uscite. Questo obiettivo va rispettato a preventivo, mantenuto nella gestione e poi conseguito, compatibilmente con il grado di incertezza che contraddistingue l'attività, anche a consuntivo. Ma il risultato di ogni esercizio non è un'entità autonoma, perchè va ad inserirsi in un percorso di programmazione e gestione che valica i limiti temporali dell'anno solare. L'attività di gestione, infatti, è continuativa nel tempo per cui esiste uno stretto legame tra i movimenti del precedente bilancio, compresa la situazione di pre-consuntivo o i risultati finali di rendiconto, e gli stanziamenti del nuovo documento contabile richiamati nella Nota integrativa.

Gli effetti di un esercizio, anche se non completamente chiuso, si ripercuotono comunque sulle decisioni di entrata e spesa dell'immediato futuro e ne rappresentano l'eredità contabile. Si tratta di aspetti diversi, come la sintesi dei dati finanziari di consuntivo o pre-consuntivo, la consistenza patrimoniale e la situazione dei parametri di deficit strutturale, che possono avere un impatto importante sul mantenimento degli equilibri sostanziali di bilancio, per cui la valutazione sul grado della loro sostenibilità nel tempo, alla luce delle informazioni anche parziali al momento disponibili, rientra a pieno titolo nel contenuto della Nota integrativa.

Di seguito riportiamo gli spunti riflessivi e le valutazioni su ciascuno di questi aspetti.

2.2 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo

Il quadro riporta il risultato di amministrazione dell'ultimo esercizio disponibile e ne individua l'esito finanziario, prodotto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e da quella dei residui. Il fondo finale di cassa è ottenuto sommando la giacenza iniziale con le riscossioni che si sono verificate nell'esercizio e sottraendo i pagamenti effettuati nello stesso intervallo di tempo. Queste operazioni comprendono i movimenti di denaro che hanno impiegato risorse dell'anno (incassi e pagamenti in C/competenza) o rimanenze di esercizi precedenti (incassi e pagamenti in C/residui). I residui attivi e passivi, infine, individuano le posizioni creditorie e debitorie di fine esercizio mentre la consistenza del fondo pluriennale vincolato (FPV/U), se già costituito nell'esercizio, denota la presenza di impegni di spesa finanziati ma imputati in esercizi futuri.

Partendo da questi dati e delle informazioni al momento disponibili, si può ragionevolmente affermare che il risultato del rendiconto, come di seguito riportato, non ha prodotto né sta producendo effetti distorsivi tali da alterare il normale processo di pianificazione delle previsioni di entrata e uscita da destinarsi al nuovo bilancio.

L'ente, nel caso in cui questa condizione dovesse venire meno per il sopraggiungere di situazioni di sofferenza dovute al verificarsi di fenomeni riconducibili ad esercizi precedenti, potrà intervenire con urgenza e ricorrere, ove la situazione lo richiedesse, all'operazione di salvaguardia degli equilibri prevista dalla norma.

Situazione finanziaria rendiconto Situazione al 31-12-2014		Composizione		Totale
		Residui	Competenza	
Fondo di cassa iniziale	(+)	1.958.564,88	-	1.958.564,88
Riscossioni	(+)	462.002,15	3.218.204,25	3.680.206,40
Pagamenti	(-)	694.309,03	2.729.218,86	3.423.527,89
Situazione contabile di cassa				2.215.243,39
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12	(-)			0,00
Fondo di cassa finale				2.215.243,39
Residui attivi	(+)	218.713,88	357.627,25	576.341,13
Residui passivi	(-)	70.172,48	696.639,63	766.812,11
Risultato contabile				2.024.772,41
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)			69.026,36
FPV per spese in conto capitale (FPV/U)	(-)			46.958,38
Risultato effettivo				1.908.787,67

2.3 Consistenza patrimoniale

Lo stato patrimoniale sintetizza, prendendo in considerazione i macro aggregati di sintesi, la ricchezza complessiva dell'ente, ottenuta dalla differenza tra il valore delle attività e delle passività. Il prospetto si sviluppa in senso verticale con una serie di classi che descrivono le voci riclassificate in virtù del loro grado di liquidità, inteso come la capacità del singolo cespite di trasformarsi in modo più o meno rapido in denaro. Per questo motivo sono indicate, in sequenza, le immobilizzazioni (suddivise in immateriali, materiali e finanziarie), seguite dall'attivo circolante (composto dalle rimanenze, dai crediti, dalle attività finanziarie non immobilizzate e dalle disponibilità liquide) e dai ratei e risconti attivi. Anche il prospetto del passivo si sviluppa in senso verticale con una serie di classi definite secondo un criterio diverso da quello adottato per l'attivo, dato che non viene considerato il grado di esigibilità della passività (velocità di estinzione della posta riclassificata in passività a breve, medio e lungo termine) ma la natura stessa dell'elemento. Per questo motivo sono indicati in progressione il patrimonio netto, i conferimenti, i debiti e, come voce di chiusura, i ratei ed i risconti passivi. La differenza tra attivo e passivo mostra il patrimonio netto, e quindi la ricchezza netta dell'ente locale.

Quest'ultimo importo ha assunto un valore positivo (eccedenza dell'attivo sul passivo) e denota, quindi, una

situazione di equilibrio. Il prospetto è stato predisposto considerando i dati l'ultimo rendiconto disponibile. La situazione, come più sotto riportata e sulla base alle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo urgente, tale quindi da alterare il normale processo di programmazione del nuovo bilancio. Ulteriori valutazioni d'insieme, con l'adozione dei possibili provvedimenti migliorativi, saranno riformulate solo in seguito all'esito del normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Attivo	2014	Passivo	2014
Crediti verso P.A. fondo di dotazione	0,00	Patrimonio netto	10.306.412,57
Immobilizzazioni immateriali	3.280.502,68	Conferimenti	6.594.223,27
Immobilizzazioni materiali	13.951.369,50	Fondo per rischi ed oneri	0,00
Immobilizzazioni finanziarie	172.209,37	Trattamento di fine rapporto	0,00
Rimanenze	35.247,87	Debiti	3.054.415,68
Crediti	704.830,00	Ratei e risconti passivi	218.477,96
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00		
Disponibilità liquide	1.958.564,88		
Ratei e risconti attivi	70.805,18		
Totale	20.173.529,48	Totale	20.173.529,48

2.4 Parametri di deficit strutturale

I parametri di deficit, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono particolari indici previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Il significato di questi valori è fornire un indizio che riveli la solidità delle finanze o l'assenza di una condizione di pre-dissesto. Per legge, infatti, sono strutturalmente deficitari gli enti che presentano gravi e incontrovertibili squilibri individuati dalla presenza di almeno la metà degli indici con un valore non coerente (fuori media) con il dato di riferimento.

Gli indicatori presi in considerazione, se difformi dal valore di riferimento, sono i seguenti:

- valore negativo del risultato contabile di gestione (a);
- volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza dei titoli I e III (b);
- ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III (c);
- volume dei residui passivi provenienti dal titolo I rispetto gli impegni della medesima spesa corrente (d);
- esistenza di procedimenti di esecuzione forzata (e);
- spesa di personale rispetto al volume complessivo delle entrate correnti dei titoli I, II e III (f);
- debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni rispetto alle entrate correnti (g);
- consistenza debiti fuori bilancio riconosciuti nell'esercizio rispetto agli accertamenti delle entrate correnti (h);
- esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate rispetto alle entrate correnti (i);
- alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione rispetto alla spesa corrente movimentati in seguito all'operazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio (l).

La situazione di deficitarietà strutturale, se presente, può ridurre i margini discrezionali richiesti per formare il nuovo bilancio. Il prospetto è stato predisposto considerando i dati l'ultimo rendiconto disponibile.

La situazione, come più sotto riportata e sulla base alle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo urgente, tale quindi da alterare il normale processo di programmazione del nuovo bilancio. Ulteriori valutazioni d'insieme, con l'adozione dei possibili provvedimenti migliorativi, saranno riformulate solo in seguito all'esito del normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Denominazione indicatore	2014	
	Nella media	Fuori media
Risultato contabile di gestione rispetto entrate correnti	X	
Residui entrate proprie rispetto entrate proprie	X	
Residui attivi entrate proprie rispetto entrate proprie	X	
Residui complessivi spese correnti rispetto spese correnti	X	
Procedimenti di esecuzione forzata rispetto spese correnti	X	
Spese personale rispetto entrate correnti	X	
Debiti di finanziamento non assistiti rispetto entrate correnti	X	
Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti	X	
Anticipazioni tesoreria non rimborsate rispetto entrate correnti	X	
Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti	X	

2.5 Altre considerazioni sul consuntivo precedente

3 SITUAZIONE CONTABILE DEL NUOVO BILANCIO

3.1 Equilibri finanziari e principi contabili

Il sistema articolato del bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa, infine, la destinazione della spesa in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi.

Partendo da queste linee conduttrici, i nuovi documenti sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la rigorosa valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (rispetto del *principio n.15 - Equilibrio di bilancio*).

Gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono stati dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni tengono conto del fatto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere (rispetto del *principio n.16 - Competenza finanziaria*).

Nel predisporre i documenti non si è ignorato che i prospetti ufficiali esprimono anche la dimensione finanziaria di fatti economici valutati in via preventiva. La scomposizione del bilancio nelle previsioni dei singoli capitoli (Peg), pertanto, sarà formulata in modo da considerare che la rilevazione contabile dei fatti di gestione dovrà poi analizzare anche l'aspetto economico dei movimenti (rispetto del *principio n.17 - Competenza economica*) - con decorrenza dal 2017 per i comuni con meno di 5.000 abitanti che hanno optato per il rinvio.

Le previsioni sui primi due anni sono state quantificate, ove possibile, partendo dalle corrispondenti poste già comprese nel secondo e nel terzo anno dell'ultimo documento di programmazione triennale, ripreso nella sua versione più aggiornata, e procedendo poi a riformulare gli stanziamenti sulla scorta delle esigenze attuali e secondo le regole contabili in vigore. Per quanto riguarda infine il controllo sulla veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai servizi, di competenza del responsabile finanziario e finalizzato alla possibile iscrizione di queste poste negli stanziamenti di bilancio, si da atto che la verifica è stata effettuata tenendo conto delle informazioni al momento disponibili.

Questa situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite sarà poi oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che durante la gestione, come nelle variazioni di bilancio, vengano conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti. Il prospetto riporta la situazione complessiva di equilibrio ed evidenzia il pareggio nella competenza.

Equilibrio di bilancio 2016 (Stanziamenti)	Entrate (+)	Uscite (-)	Risultato (+/-)
Corrente	3.061.643,59	3.061.643,59	0,00
Investimenti	413.782,32	413.782,32	0,00
Movimento di fondi	0,00	0,00	0,00
Servizi per conto di terzi	559.283,33	559.283,33	0,00
Totale	4.034.709,24	4.034.709,24	0,00

Equilibrio di bilancio 2017 (Stanziamenti)	Entrate (+)	Uscite (-)	Risultato (+/-)
Corrente	2.916.135,78	2.916.135,78	0,00
Investimenti	196.656,99	196.656,99	0,00
Movimento di fondi	0,00	0,00	0,00
Servizi per conto di terzi	559.280,00	559.280,00	0,00
Totale	3.672.072,77	3.672.072,77	0,00

Equilibrio di bilancio 2018 (Stanziamenti)	Entrate (+)	Uscite (-)	Risultato (+/-)
Corrente	2.907.781,78	2.907.781,78	0,00
Investimenti	789.978,99	789.978,99	0,00
Movimento di fondi	0,00	0,00	0,00
Servizi per conto di terzi	559.280,00	559.280,00	0,00
Totale	4.257.040,77	4.257.040,77	0,00

3.2 Composizione ed equilibrio del bilancio corrente

Il bilancio è stato costruito distinguendo la parte corrente dagli investimenti, proprio in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d'azione. In particolare, nel configurare il bilancio corrente, composto dalle entrate e uscite destinate a garantire il funzionamento dell'ente, è stata rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di competenza, delle spese previste in ciascun anno con altrettante risorse di entrata.

Per attribuire gli importi ai *rispettivi esercizi* è stato seguito il criterio della *competenza potenziata* il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Partendo da questa premessa, gli stanziamenti sono allocati negli anni in cui si verificherà questa condizione e rispettando, quando le informazioni disponibili sulle uscite lo consentivano, la progressione temporale nell'esecuzione delle forniture oppure, in via generale, i tempi di prevista maturazione dei debiti esigibili.

In particolare, i criteri di massima adottati per *imputare* la spesa corrente sono stati i seguenti:

- lo stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con il perfezionamento del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- per le sole uscite finanziate da entrate a specifica destinazione, se si stima che la prestazione sarà eseguita in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stata applicato il principio che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del *fondo pluriennale vincolato* (FPV/U) e fino all'esercizio che precede il completamento della prestazione, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);
- sempre nelle situazioni appena descritte, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun anno, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è attribuita al programma di parte corrente di quello stesso esercizio.

Nella parte corrente è stata applicata, solo per l'esercizio 2016, una quota di avanzo di amministrazione vincolato di €. 27.434,26 derivante da contributi provinciali in annualità, già riscossi negli anni passati, e vincolati alla copertura delle rate di ammortamento dei mutui. In tutto il triennio l'equilibrio è stato raggiunto anche mediante l'applicazione in entrata dello stanziamento del fondo pluriennale vincolato (FPV/E) in corrispondenza di spese imputate ad esercizi futuri.

Va rilevato altresì che nella parte corrente si registra un'eccedenza di risorse correnti che vanno a finanziare spese di investimento. Tale quota di avanzo economico deriva da un'operazione di rinegoziazione dei mutui effettuata nel mese di settembre del 2003. L'Amministrazione ha infatti, in tale data, rinegoziato un mutuo stipulato con la Cassa DDPP.

Il risparmio così ottenuto, pari ad €, 11.032,04, deve essere utilizzato per il finanziamento di investimenti così come espressamente deliberato dal Consiglio comunale con proprio atto n. 65 del 24.9.2003.

Tale vincolo permane fino al termine del nuovo periodo di ammortamento (scadenza 30 giugno 2029).

Il prospetto mostra le poste che compongono l'equilibrio corrente mentre la composizione analitica dello stesso è riportata nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, a cui pertanto si rinvia.

Equilibrio bilancio corrente (Competenza)		Stanziamenti 2016	Stanziamenti 2017	Stanziamenti 2018
Entrate				
Tributi (Tit.1/E)	(+)	941.847,56	930.300,00	928.300,00
Trasferimenti correnti (Tit.2/E)	(+)	1.462.484,45	1.426.508,48	1.426.508,48
Extratributarie (Tit.3/E)	(+)	571.883,00	563.083,00	545.729,00
Entrate correnti che finanziano investimenti	(-)	11.032,04	22.032,04	11.032,04
Risorse ordinarie		2.965.182,97	2.897.859,44	2.889.505,44
FPV applicato a finanziamento bilancio corrente (FPV/E)	(+)	69.026,36	18.276,34	18.276,34
Avanzo applicato a bilancio corrente	(+)	27.434,26	0,00	0,00
Entrate in C/capitale che finanziano spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
Accensioni di prestiti che finanziano spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
Risorse straordinarie		96.460,62	18.276,34	18.276,34
Totale		3.061.643,59	2.916.135,78	2.907.781,78
Uscite				
Spese correnti (Tit.1/U)	(+)	2.888.843,12	2.739.289,72	2.725.716,23
Spese correnti assimilabili a investimenti	(-)	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti (Tit.4/U)	(+)	172.800,47	176.846,06	182.065,55
Impieghi ordinari		3.061.643,59	2.916.135,78	2.907.781,78
Disavanzo applicato a bilancio corrente	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento assimilabili a spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
Impieghi straordinari		0,00	0,00	0,00
Totale		3.061.643,59	2.916.135,78	2.907.781,78
Risultato				
Entrate bilancio corrente	(+)	3.061.643,59	2.916.135,78	2.907.781,78
Uscite bilancio corrente	(-)	3.061.643,59	2.916.135,78	2.907.781,78
Avanzo (+) o Disavanzo (-)		0,00	0,00	0,00

3.3 Composizione ed equilibrio del bilancio investimenti

Anche le poste del bilancio degli investimenti sono state separate da quelle di parte corrente, e ciò al fine di garantire l'autonomo finanziamento di questi due comparti, così diversi per origine e finalità. Il bilancio degli interventi in conto capitale si compone dalle entrate e uscite destinate a finanziare l'acquisto, la fornitura o la costruzione di beni o servizi di natura durevole. In tale ambito, è stata rispettata la regola che impone la completa *copertura*, in termini di stanziamento, delle spese previste con altrettante risorse in entrata.

Le spese di investimento, una volta ottenuto il finanziamento, saranno poi registrate negli anni in cui andranno a scadere le singole obbligazioni passive derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Le uscite in conto capitale, di norma, diventano impegnabili solo nell'esercizio in cui è esigibile la corrispondente spesa (principio della competenza potenziata).

I criteri generali seguiti per *imputare la spesa* di investimento sono i seguenti:

- l'intero stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con la chiusura del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- se il crono-programma, che definisce lo stato di avanzamento dei lavori, prevede invece che l'opera sarà ultimata in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stata applicata la regola che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del *fondo pluriennale vincolato* (FPV/U) e fino all'esercizio che precede la fine dei lavori, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);
- sempre nella stessa ipotesi e salvo eccezioni previste dalla norma, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun esercizio, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è stata attribuita al programma di parte investimento di quello stesso anno.

Dalle previsioni formulate dal servizio Lavori pubblici dell'ente gli interventi di parte investimenti possono, stante anche l'esiguità dell'importo, trovare completamento negli esercizi in cui sono stati previsti.

Per quanto riguarda invece il conseguimento dell'*equilibrio di parte investimenti*, questo è stato raggiunto mediante l'applicazione di:

- un quota di avanzo di amministrazione (solo per l'anno 2016):
- lo stanziamento in entrata del fondo pluriennale vincolato (FPV/E) in corrispondenza di spese di investimento imputate ad esercizi futuri (solo per l'anno 2016)
- trasferimenti da parte di enti finanziatori (Regione, provincia, ecc).
- oneri di urbanizzazione;
- alienazione di beni mobili/immobili
- altre entrate (trasferimento quota residui su mutui della Cassa DDPP completamente ammortizzati, rimborso di spese in c/capitale

Nella parte investimenti si registra altresì l'utilizzo di risorse correnti come già specificato nel capitolo precedente.

Il prospetto mostra le poste che compongono l'equilibrio in C/capitale mentre la composizione analitica dello stesso è riportata nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, a cui pertanto si rinvia.

Equilibrio bilancio investimenti (Competenza)		Stanziamenti 2016	Stanziamenti 2017	Stanziamenti 2018
Entrate				
Entrate in conto capitale (Tit.4/E)	(+)	201.288,52	174.624,95	778.946,95
Entrate in conto capitale che finanziano spese correnti	(-)	0,00	0,00	0,00
Risorse ordinarie		201.288,52	174.624,95	778.946,95
FPV applicato a finanziamento bilancio investimenti (FPV/E)	(+)	46.958,38	0,00	0,00
Avanzo applicato a bilancio investimenti	(+)	154.503,38	0,00	0,00
Entrate correnti che finanziano investimenti	(+)	11.032,04	22.032,04	11.032,04
Entrate da riduzione di attività finanziarie (Tit.5/E)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per rid. att. finanziarie assimilabili a movimenti di fondi	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensione di prestiti (Tit.6/E)	(+)	0,00	0,00	0,00
Accensioni di prestiti che finanziano spese correnti	(-)	0,00	0,00	0,00
Risorse straordinarie		212.493,80	22.032,04	11.032,04
Totale		413.782,32	196.656,99	789.978,99
Uscite				
Spese in C/capitale (Tit.2/U)	(+)	413.782,32	196.656,99	789.978,99
Spese investimento assimilabili a spesa corrente	(-)	0,00	0,00	0,00
Impieghi ordinari		413.782,32	196.656,99	789.978,99
Spese correnti assimilabili a investimenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie (Tit.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese per inc. att. finanziarie assimilabili a movimento di fondi	(-)	0,00	0,00	0,00
Impieghi straordinari		0,00	0,00	0,00
Totale		413.782,32	196.656,99	789.978,99
Risultato				
Entrate bilancio investimenti	(+)	413.782,32	196.656,99	789.978,99
Uscite bilancio investimenti	(-)	413.782,32	196.656,99	789.978,99
Avanzo (+) o Disavanzo (-)		0,00	0,00	0,00

3.4 Previsioni di cassa

Il documento contabile è stato redatto in termini di competenza e di cassa solo per il primo anno del triennio, mentre le previsioni dei due esercizi successivi hanno interessato la sola competenza.

Per quanto riguarda gli importi effettivamente stanziati, le previsioni sui flussi monetari sono state stimate considerando l'andamento prevedibile degli incassi e dei pagamenti. Dal punto di vista prettamente contabile, le entrate che negli esercizi precedenti a quello di introduzione dei nuovi principi contabili erano state accertate per cassa, in luogo del criterio di competenza, sono state previste continuando ad applicare l'originario criterio, e questo fino al loro esaurimento. Fino a quel momento, pertanto, la previsione di competenza e quella di cassa di queste poste particolari continuerà a coincidere, salvo l'abbandono anticipato di questo criterio in deroga.

Per quanto riguarda la gestione dei movimenti di cassa, tutti i movimenti relativi agli incassi e pagamenti saranno registrati, oltre che nelle scritture contabili dell'ente, anche nella contabilità del tesoriere, su cui per altro grava l'obbligo di tenere aggiornato il giornale di cassa e di conservare i corrispondenti documenti o flussi informativi giustificativi.

Il prospetto riporta la situazione complessiva che evidenzia il pareggio obbligatorio relativo alle previsioni di competenza ed integrato con l'indicazione dei flussi di cassa previsti (incassi e pagamenti).

Confronto tra competenza e cassa (Stanziamenti)		Competenza 2016	Cassa 2016
Entrate			
Tributi e perequazione	(+)	941.847,56	1.019.414,76
Trasferimenti correnti	(+)	1.462.484,45	1.491.123,35
Extratributarie	(+)	571.883,00	602.504,75
Entrate in conto capitale	(+)	201.288,52	201.288,52
Riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00
Accensione di prestiti	(+)	0,00	88.845,30
Anticipazioni da tesoriere/cassiere	(+)	0,00	0,00
Entrate C/terzi e partite giro	(+)	559.283,33	556.837,31
	Somma	3.736.786,86	3.960.013,99
FPV applicato in entrata (FPV/E)	(+)	115.984,74	-
Avanzo applicato in entrata	(+)	181.937,64	-
	Parziale	4.034.709,24	3.960.013,99
Fondo di cassa iniziale	(+)	-	2.215.243,39
	Totale	4.034.709,24	6.175.257,38
Uscite			
Correnti	(+)	2.888.843,12	3.213.917,34
In conto capitale	(+)	413.782,32	452.321,26
Incremento attività finanziarie	(+)	0,00	0,00
Rimborso di prestiti	(+)	172.800,47	172.800,47
Chiusura anticipazioni da tesoriere/cassiere	(+)	0,00	0,00
Spese C/terzi e partite giro	(+)	559.283,33	572.275,85
	Parziale	4.034.709,24	4.411.314,92
Disavanzo applicato in uscita	(+)	0,00	-
	Totale	4.034.709,24	4.411.314,92
Risultato			
Totale entrate	(+)	4.034.709,24	6.175.257,38
Totale uscite	(-)	4.034.709,24	4.411.314,92
	Risultato competenza	0,00	
	Fondo di cassa finale		1.763.942,46

3.5 Altre considerazioni sulla situazione contabile

FONDO DI RISERVA

L'art. 166 comma 2 quater ha introdotto l'obbligo per i Comuni di iscrivere nel bilancio di previsione un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,20 per cento degli stanziamenti di cassa delle spese finali da utilizzarsi, nel corso dell'anno, mediante deliberazioni dell'organo esecutivo.

Nell'esercizio 2016 del bilancio 2016 - 2018 il fondo di riserva è stato iscritto per l'importo di €. 25.000,00 pari al allo 0,68% delle spese finali (previsioni di cassa), rispettando il vincolo di cui sopra.-

4 ASPETTI DELLA GESTIONE CON ELEVATO GRADO DI RIGIDITÀ

4.1 Rilevanza e significatività di taluni fenomeni

I documenti ufficiali, e in particolare le relazioni esplicative, forniscono informazioni che sono utili anche per il processo decisionale, in grado quindi di influenzare le scelte degli utilizzatori per aiutarli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri (significatività). In coerenza con questo approccio, è stato fatto uno sforzo affinché le informazioni di natura o contenuto rilevante, la cui omissione o errata presentazione avrebbe potuto influenzare le decisioni degli utilizzatori, avessero nel sistema di bilancio, e in particolare nella Nota integrativa, la giusta e necessaria visibilità (rilevanza). Si è cercato inoltre di dare maggior peso alle informazioni relative a poste con dimensione quantitativa e qualitativa rilevante, quest'ultima valutata sia in rapporto ai valori complessivi del bilancio che all'importanza strategica del fenomeno (rispetto del principio n.6 - *Significatività e rilevanza*).

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, è stata prestata particolare attenzione ai fattori che manifestano un elevato grado di rigidità, individuando nel costo del personale, nel livello complessivo dell'indebitamento, nell'esposizione netta per interessi passivi, nel possesso di partecipazioni in società e nella disponibilità di enti strumentali, le dinamiche su cui è opportuno sviluppare un approfondimento. Si tratta di fenomeni che hanno un impatto strutturale nella complessa dinamica dell'equilibrio corrente, per cui la valutazione sul grado della loro sostenibilità nel tempo, tesa ad escludere il bisogno di interventi eccezionali che esulano dalla normale programmazione di bilancio, va ponderata e rientra, a pieno titolo, nel contenuto della Nota integrativa. Di seguito riportiamo gli spunti riflessivi e le valutazioni su ciascuno di questi aspetti.

4.2 Costo e dinamica del personale

Nella pubblica amministrazione, la definizione degli obiettivi generali e dei programmi è affidata agli organi di governo di estrazione politica, mentre i dirigenti ed i responsabili dei servizi si occupano della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'ente verso l'esterno. Dal punto di vista operativo, l'attività è invece svolta da una struttura articolata e composta da personale di diversa qualifica e specializzazione. Con un'organizzazione come questa, comune a tutte le aziende che operano nel ramo dei servizi, il costo del fattore umano è prevalente rispetto all'acquisto degli altri mezzi di produzione.

La spesa per il personale, infatti, con la sua dimensione finanziaria consistente, è il principale fattore di rigidità del bilancio corrente dato che il margine di manovra nella gestione ordinaria si riduce quando il valore di questo parametro tende a crescere. Il costo totale degli stipendi (oneri diretti e indiretti) dipende dal numero e dall'inquadramento dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato ed a cui va sommata l'incidenza dell'eventuale quota degli impiegati con contratto a tempo determinato o altro rapporto di lavoro flessibile.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, rispetta i vincoli imposti dalle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove e ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Le spese di personale riportate nel prospetto sottostante si riferiscono alle spese contenute nel macroaggregato 1 (redditi da lavoro dipendente), nel macroaggregato 2 (imposte a carico dell'ente), per la parte relativa all'IRAP, e le spese, a carico del bilancio comunale, per l'attivazione dei cantieri di lavoro e degli interventi di inserimento dei LSU.

Nella spesa complessiva non sono stati considerati gli incentivi per la progettazione e i compensi per lo straordinario elettorale.

Personale (Forza lavoro e spesa complessiva)	2016	2017	2018
Forza lavoro (numero)			
Personale previsto (in pianta organica o dotazione organica)	24	24	24
Totale	24	24	24
Dipendenti di ruolo in servizio	20	20	20
Dipendenti non di ruolo in servizio	0	0	0
Totale	20	20	20
Spesa e personale a confronto (importo)			
Spesa per il personale complessiva	670.423,95	671.806,74	671.806,74
Spesa corrente complessiva	2.888.843,12	2.739.289,72	2.725.716,23

4.3 Livello di indebitamento

La contrazione dei mutui, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, comporta il

pagamento delle quote annuali per interesse ed il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti, spese del bilancio corrente da finanziare con altrettante risorse. L'equilibrio corrente si fonda, infatti, sull'accostamento tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) con le uscite della stessa natura (spese correnti e rimborso di prestiti). Trattandosi di un onere che non può essere più modificato, salvo il ricorso a complesse e onerose operazioni di rinegoziazione del prestito, la relativa spesa genera un aumento nel tempo del grado di rigidità del bilancio.

Ne consegue che la politica del ricorso al credito, come modalità di possibile finanziamento delle opere pubbliche previste in bilancio, è stata attentamente ponderata nei suoi risvolti finanziari e contabili, e questo, anche in presenza di una significativa disponibilità sul limite massimo degli interessi passivi per mutui e prestiti pagabili dall'ente.

i fini del calcolo della capacità di indebitamento è stato considerato quanto disposto dalla normativa nazionale - art. 204 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i.

La legge statale prevede, a partire dall'esercizio finanziario 2015, la possibilità per l'ente di assumere nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi per i mutui già in ammortamento sommati ai nuovi mutui e al netto dei contributi, non supera il 10% delle entrate relative ai primi tre titoli di entrata.

La disposizione di cui all'articolo 18 comma 24 della L.R. 18/2011, che riconosceva agli enti della Regione Friuli Venezia Giulia, una percentuale del 12%, non è più applicabile a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 3 del 2013.

Nonostante la disponibilità residua per ulteriori interessi passivi per l'ente non è stato possibile, negli anni scorsi, ricorrere all'indebitamento per problemi connessi al Patto di stabilità (assenza di spazi per il pagamento delle opere così finanziate).

Al riguardo va altresì ricordata la normativa regionale che prevede l'obbligo per i Comuni di ridurre, nel triennio 2016-2018, il proprio debito residuo nella misura dello 0,5% rispetto allo stock di debito al 31 dicembre dell'anno precedente (art. 2 della L.R. n. 18/2015).

Per gli anni 2016 - 2018 l'amministrazione non intende procedere all'accensione di nuovi prestiti e conseguentemente si registra un trend di riduzione del debito che consente il rispetto del vincolo regionale e non richiede alcun intervento correttivo.

Indebitamento complessivo (Consistenza al 31.12)		2016	2017	2018
Consistenza iniziale (01 gennaio)	(+)	2.041.605,88	1.868.805,41	1.691.959,35
Accensione	(+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso	(-)	172.800,47	176.846,06	182.065,55
Variazioni da altre cause (rettifiche)	(+/-)	0,00	0,00	0,00
Consistenza finale (31 dicembre)		1.868.805,41	1.691.959,35	1.509.893,80

4.4 Esposizione per interessi passivi

Il livello di indebitamento è una componente importante della rigidità del bilancio, dato che gli esercizi futuri dovranno finanziare il maggior onere per il rimborso delle quote annue di interesse e capitale con le normali risorse correnti. L'ente può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento disponibili sul mercato del credito solo se rispetta, in via preventiva, i limiti massimi imposti dal legislatore. L'importo annuale degli interessi passivi, sommato a quello dei mutui, dei prestiti obbligazionari e delle garanzie prestate, infatti, non può superare un determinato valore percentuale delle risorse relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto relativo al penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione dei nuovi prestiti. L'ammontare degli interessi passivi è conteggiato al netto dei corrispondenti contributi in conto interessi eventualmente ottenuti, dato che queste entrate riducono il peso dei nuovi interessi passivi sul corrispondente esercizio (costo economico netto).

La situazione, come riportata nel prospetto, non richiede alcun intervento correttivo .

Esposizione per interessi passivi (Situazione al 31-12)	Previsione			
	2016	2017	2018	
Esposizione massima per interessi passivi				
Entrate (rendiconto 2014)				
Tributi e perequazione (Tit.1/E)	(+)	1.247.348,57	1.247.348,57	1.247.348,57
Trasferimenti correnti (Tit.2/E)	(+)	1.400.510,55	1.400.510,55	1.400.510,55
Extratributarie (Tit.3/E)	(+)	522.545,00	522.545,00	522.545,00
Entrate penultimo anno precedente		3.170.404,12	3.170.404,12	3.170.404,12
Limite massimo esposizione per interessi passivi				
Percentuale massima di impegnabilità delle entrate		10,00 %	10,00 %	10,00 %
Limite teorico interessi		317.040,41	317.040,41	317.040,41
Esposizione effettiva				
Interessi passivi				
Interessi su mutui	(+)	81.335,59	76.305,56	71.086,07
Interessi su prestiti obbligazionari	(+)	0,00	0,00	0,00
Interessi per debiti garantiti da fideiussione prestata dall'ente	(+)	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi		81.335,59	76.305,56	71.086,07
Contributi in C/interessi				
Contributi in C/interessi su mutui e prestiti	(-)	50.593,63	47.302,62	43.861,55
Contributi C/interessi		50.593,63	47.302,62	43.861,55
Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi)		30.741,96	29.002,94	27.224,52
Verifica prescrizione di legge				
Limite teorico interessi	(+)	317.040,41	317.040,41	317.040,41
Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi)	(-)	30.741,96	29.002,94	27.224,52
Disponibilità residua per ulteriori interessi passivi		286.298,45	288.037,47	289.815,89
Rispetto del limite		Rispettato	Rispettato	Rispettato

4.5 Partecipazioni in società

La legge attribuisce all'ente la facoltà di gestire i servizi pubblici locali anche per mezzo di società private, direttamente costituite o partecipate, ed indica così un modulo alternativo di gestione rispetto alla classica azienda speciale. La forma societaria adottata, pertanto, al pari del possibile fine lucrativo che di per sé non è in contrapposizione con il perseguimento di uno scopo pubblico, non ha alcun peso per conferire o meno al soggetto operante la natura pubblica. Le modalità di gestione dei servizi sono quindi lasciati alla libera scelta della pubblica amministrazione, seppure nel rispetto di taluni vincoli dettati dall'esigenza di non operare una distorsione nella concorrenza di mercato.

L'acquisizione di una partecipazione, d'altro canto, vincola l'ente per un periodo non breve che si estende oltre l'intervallo temporale previsto dall'attuale programmazione di bilancio. Per questa ragione, le valutazioni poste in sede di stesura della Nota integrativa hanno interessato anche le partecipazioni, con riferimento alla situazione in essere ed ai possibili effetti prodotti da un'espansione del fenomeno sugli equilibri finanziari. In questo ambito, è stata posta particolare attenzione all'eventuale presenza di ulteriori fabbisogni di risorse che possono avere origine dalla condizione economica o patrimoniale degli eventuali rapporti giuridici consolidati.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Partecipazioni possedute dall'Ente	Azioni / quote possedute	Valore totale partecipazione	Cap. sociale partecipata	Quota % dell'Ente
NET SPA	112.200	112.200,00	9.776.200,00	1,148 %
CAFC SPA	30	1.549,50	39.999.568,00	0,004 %
HERA SPA	572	572,00	1.489.538.745,00	0 %
Totale		114.321,50		

Denominazione Attività svolta	NET SPA SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - LA NET SPA HA INCORPORATO LA CSR BASSA FRIULANA SPA CON DECORRENZA 12 MAGGIO 2011
Denominazione Attività svolta	CAFC SPA TUTELA DELLA QUALITA' DELLE ACQUE - SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE
Denominazione Attività svolta	HERA SPA A SEGUITO DELLA FUSIONE DI AMGA AZIENDA MULTISERVIZI SPA IN HERA AVVENUTA NEL 2014

4.6 Disponibilità di enti strumentali

L'azienda speciale ha natura di ente pubblico economico strumentale, provvisto di autonomia imprenditoriale, che tende alla copertura dei costi di esercizio con la remunerazione dei fattori produttivi impiegati. L'azienda è istituzionalmente dipendente dall'ente, a cui si lega con vincoli assai stretti e relativi alla formazione degli organi, agli indirizzi, ai controlli ed alla vigilanza, al punto da costituire un elemento del sistema amministrativo facente capo all'ente territoriale. La personalità giuridica non trasforma l'azienda speciale in un soggetto privato ma solo la configura come un nuovo centro di imputazione dei rapporti giuridici, distinto dall'ente proprietario, e con una propria autonomia decisionale. Si tratta, pertanto, di organi strumentali collegati all'ente che le ha costituite e con gli stessi limiti posti al possibile svolgimento dell'attività al di fuori del territorio di appartenenza.

Al pari delle partecipazioni in società, la costituzione di un'entità giuridica strumentale vincola l'ente per un periodo non breve che si estende oltre l'intervallo temporale previsto dall'attuale programmazione. In presenza di rapporti giuridici di questa natura, pertanto, le valutazioni che accompagnano la stesura della Nota integrativa ricalcano quanto già descritto per le partecipazioni.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Principali enti strumentali dell'Ente	
Denominazione Attività svolta	FONDAZIONE AQUILEIA Valorizzazione delle aree di interesse archeologico della città di Aquileia e degli spazi urbani ad esse correlati nonché di sviluppo turistico culturale del sito e di raccordo con le infrastrutture e i settori produttivi collegati
Denominazione Attività svolta	CONSORZIO PER L'ASSISTENZA MEDICO PSICOPEDAGOGICA Fini assistenziali attraverso la gestione delle attività di cui alla legge 104/1992 e alla L.R. 41/1996 nonché ogni altra attività a favore delle persone handicappate
Denominazione Attività svolta	AUTORITA' D'AMBITO FRIULI VENTRALE Organizzazione del sistema idrico integrato in Provincia di Udine

4.7 Costo dei principali servizi offerti al cittadino

La legge sostiene la potestà impositiva autonoma nel campo tariffario, garantendo così che le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza restino ancorati al territorio e ai cittadini che li hanno corrisposti. In questo ambito l'ente è tenuto a richiedere agli effettivi beneficiari del servizio una contribuzione, anche a carattere non generalizzato, ad eccezione delle prestazioni gratuite per legge.

A seconda della natura del servizio esiste una diversa articolazione della tariffa ed un sistema selettivo di abbattimento del costo per il cittadino utente.

Nel campo specifico dei servizi a domanda individuale, nella sessione che precede ed accompagna la formazione del bilancio è stata già definita la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi che sarà finanziata da tariffe e contribuzioni. Le scelte di politica tariffaria, infatti, rientrano nell'ambito decisionale già richiamato nei principali documenti di programmazione.

Nel contesto e nelle finalità in cui si inserisce la Nota integrativa, pertanto, ci si limita a riepilogare la situazione economico e finanziaria complessiva dei servizi per confermare che l'obbligo di individuare le tariffe e calcolare il grado di copertura dei servizi a domanda individuale, se applicabile nel contesto di questo bilancio, è già stato oggetto di specifico provvedimento.

Con la medesima prospettiva sono stati anche valutati i risvolti finanziari di queste attività svolte in economia ed a favore del singolo cittadino. Particolare attenzione è stata data all'eventuale presenza di sopraggiunte prescrizioni normative o di ulteriori vincoli negli acquisti di beni o servizi che potessero avere effetti negativi sul normale svolgimento delle attività oppure, più in generale, sugli equilibri contabili o di bilancio.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Principali servizi offerti al cittadino (Risultato)	Risultato 2016	Risultato 2017	Risultato 2018
CONCESSIONE SALE COMUNALI	-1.592,32	-1.592,32	-1.592,32
CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI	-27.042,39	-27.042,39	-27.042,39
MENSA SCOLASTICA	-53.677,13	-53.677,13	-53.677,13
PASTO CALDO ANZIANI	-3.728,20	-3.728,20	-3.728,20
GABINETTI PUBBLICI	-26.020,00	-26.020,00	-26.020,00
PARCHEGGI	78.013,57	78.013,57	78.013,57
CENTRI ESTIVI PER MINORI	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
TRASPORTO SCOLASTICO	4.650,00	4.650,00	4.650,00
Totale	-42.796,47	-42.796,47	-42.796,47

4.8 **Altre considerazioni sulla gestione**

Proventi dei servizi pubblici

I servizi offerti al cittadino vengono garantiti mediante diversi tipi di gestione:

- gestione diretta (es. parcheggi a pagamento, impianti sportivi, sale);
- gestione diretta mediante il ricorso ad appalti a ditte esterne (es. mensa, trasporto scolastico, centri estivi);
- gestione in concessione (servizi offerti dal crematorio intercomunale).

5 ASPETTI FINANZIARI O PATRIMONIALI MONITORATI

5.1 Monitoraggio di fenomeni comparabili nel tempo

La costruzione del bilancio di previsione è un processo articolato che coinvolge tutti i soggetti che, a vario titolo e con diversa provenienza, interagiscono con l'amministrazione in carica. Il risultato di questo confronto è rappresentato dal complesso dei documenti previsti dalla normativa contabile, predisposti dall'ente nel rispetto dei principi a carattere generale.

In particolare, gli stanziamenti del bilancio con valenza triennale e la descrizione dei corrispondenti obiettivi sono strutturati in modo da garantire un grado di *coerenza interna* tale da assicurare un nesso logico fra la programmazione attuale ed i futuri atti di gestione. Si sono così creati i presupposti affinché questi ultimi, una volta adottati dall'ente, diventino strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Allo stesso tempo, pur in presenza di un quadro normativo della finanza locale non sufficientemente stabile e definito, si è cercata una connessione funzionale, e quindi un adeguato grado di *coerenza esterna*, tra le decisioni di bilancio dell'ente e le direttive strategiche emanate degli altri livelli di governo della pubblica amministrazione, sia territoriale che nazionale (rispetto del *principio n.10 - Coerenza*).

Le poste contabili sono state valutate in modo da favorire la comparabilità dei fenomeni nel medio periodo perché l'attività istituzionale, in tutte le sue espressioni, si sviluppa in modo duraturo nel tempo. Ne consegue che le valutazioni di bilancio, sia finanziarie che patrimoniali od economiche, sono state adottate secondo criteri di stima che dovranno poi essere conservati, con rare eccezioni, nel corso degli anni, in modo da favorire la comparabilità dei fenomeni in un orizzonte temporale sufficientemente ampio.

L'eventuale cambiamento di criteri ormai consolidati, infatti, allontanerebbe l'ente da questo obiettivo, per cui la modifica nei criteri deve avere natura eccezionale e va adeguatamente motivata. L'eccezione a questa regola, ad esempio, si verifica in presenza di importanti cambiamenti nella formulazione dei principi contabili ormai consolidati, soprattutto se queste modifiche hanno natura o contenuto particolarmente rilevante (rispetto del *principio n.11 - Costanza*).

Nella prospettiva di agevolare la comparabilità delle informazioni nel tempo, per rendere così individuabili gli andamenti tendenziali, si è cercato, infine, di non stravolgere l'abituale modalità di rappresentazione dei fenomeni e di mantenere costanti, ove possibile, i criteri di valutazione adottati nel passato. L'eventuale cambiamento, giustificato da circostanze eccezionali per frequenza e natura, come nel caso di modifiche alle regole contabili, è stato messo in risalto nei singoli argomenti dalla Nota integrativa interessati dal fenomeno. Una modifica nel criterio di valutazione o di imputazione delle previsioni di bilancio, come nell'accertamento dell'entrata o nell'impegno della spesa, infatti, rendono difficilmente comparabili i diversi esercizi rendendo molto difficoltoso, se non addirittura impossibile, l'analisi sulle tendenze che si sviluppano e si manifestano nell'arco del tempo (rispetto del *principio n.12 - Comparabilità e verificabilità*).

Questo approccio nasce anche dall'esigenza di concentrare l'attenzione su taluni fenomeni finanziari o patrimoniali che, per loro natura o contenuto, sono valutabili in una prospettiva corretta solo se restano confrontabili nel tempo. Si tratta, in particolare, del risultato di amministrazione presunto, dell'avanzo applicato in entrata o del disavanzo stanziato in uscita, della gestione contabile del fondo pluriennale vincolato, della composizione del fondo pluriennale vincolato, del fondo pluriennale applicato al bilancio, del fondo crediti di dubbia esigibilità, degli accantonamenti in fondi rischi e, solo se applicabili all'ente, dei vincoli previsti dal patto di stabilità interno.

La Nota integrativa riporta di seguito le considerazioni su ciascuno di questi aspetti.

5.2 Risultato di amministrazione (presunto o definitivo)

Il risultato di amministrazione, *presunto* o *definitivo*, è stato calcolato e poi scomposto nelle singole componenti (fondi accantonati, vincolati, destinati agli investimenti, non vincolati), e ciò al fine di conservare l'eventuale vincolo di destinazione dei singoli elementi.

La determinazione dell'avanzo è stata effettuata, non essendo ancora definito e formalizzato il Rendiconto della gestione per l'esercizio 2015, sulla base dei dati di preconsuntivo. I dati dell'avanzo presunto vengono approvati dalla Giunta unitamente allo schema di bilancio per consentire l'applicazione della quota di avanzo vincolato/accantonato.

Nel calcolo effettuato si tiene conto delle operazioni di Riaccertamento ordinario dei residui di cui all'art 3, comma 4, del D. Lgs.vo n. 118/2011 approvate con deliberazione giunta n. 36 del 31.03.2016.

Per quanto riguarda la scomposizione del risultato nelle *componenti elementari*, la quota di avanzo accantonata è costituita da economie sugli stanziamenti in uscita del fondo crediti di dubbia esigibilità e da quelle, sempre nel versante della spesa, relative alle eventuali passività potenziali (fondi spese e fondi rischi). La quota vincolata è invece prodotta dalle economie su spese finanziate da entrate con obbligo di destinazione imposto dalla legge o dai principi contabili, su spese finanziate da mutui e prestiti contratti per la copertura di specifici investimenti, da economie di uscita su capitoli coperti da trasferimenti in conto capitale concessi per il finanziamento di interventi con destinazione specifica e, infine, da spese finanziate con entrate straordinarie su cui è stato attribuito un vincolo di destinazione su libera scelta dell'ente.

Per quanto riguarda il procedimento seguito per la stesura del bilancio, si è proceduto a determinare il *valore contabile del risultato di amministrazione* applicando valutazioni prudenziali sulla scorta dei dati contabili al momento esistenti.

Con l'approvazione del bilancio, quindi, in presenza del risultato di amministrazione *presunto*, è possibile utilizzare la quota del risultato costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate. In alternativa, ma solo

con la disponibilità del risultato di amministrazione *definitivo* (rendiconto approvato) e compatibilmente con i vincoli imposti dai principi contabili, è invece possibile estendere la tipologia di applicazione dell'avanzo alle altre componenti, diverse da quelle vincolate.

Il prospetto mostra la composizione sintetica del risultato mentre il dettaglio (elenco analitico delle singole voci) è riportato nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, a cui pertanto si rinvia.

Composizione e utilizzo del risultato di amministrazione (presunto o definitivo) (Estratto dall'allegato "a" al Bilancio, seconda parte)		Esercizio 2015
Risultato di amministrazione		
Risultato di amministrazione al 31.12.15	(a)	1.908.787,67
Composizione del risultato e copertura dei vincoli		
Vincoli sul risultato		
Parte accantonata	(b)	230.352,65
Parte vincolata	(c)	738.532,03
Parte destinata agli investimenti	(d)	200.335,42
Vincoli complessivi		1.169.220,10
Verifica sulla copertura effettiva dei vincoli		
Risultato di amministrazione	(+)	1.908.787,67
Vincoli complessivi	(-)	1.169.220,10
Differenza (a-b-c-d)	(e)	739.567,57
Eccedenza dell'avanzo sui vincoli		739.567,57
Disavanzo da ripianare per il ripristino dei vincoli		-
Avanzo (presunto o definitivo) utilizzato		
Quota dell'avanzo utilizzata		181.937,64

5.3 Avanzo o disavanzo applicato in entrata

Il pareggio generale di bilancio è il risultato dalla corrispondenza tra la somma delle entrate, dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato (FPV/E) eventualmente applicati, a cui si contrappone il totale delle uscite che comprendono anche gli stanziamenti riconducibili al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) originate dalle spese la cui imputazione contabile è stata attribuita ad esercizi futuri, diversi dall'anno di competenza. La presenza degli stanziamenti riconducibili al fondo pluriennale vincolato in entrata e uscita è originata dal criterio di imputazione delle poste di bilancio che devono tenere conto del momento in cui diventerà esigibile l'entrata o l'uscita e non più dell'esercizio in cui nasce il procedimento amministrativo, a cui queste poste fanno riferimento.

In particolare, per quanto riguarda il possibile stanziamento tra le entrate del nuovo bilancio dell'avanzo di amministrazione *non vincolato*, si conferma che l'equilibrio complessivo è stato conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera, rispettando quindi quanto riportato nel pronunciamento della Corte costituzionale che vieta di costruire il pareggio in sede preventiva tramite l'applicazione dell'avanzo presunto, dato che tale posta non è stata ancora formalmente accertata con il rendiconto.

In sede di approvazione del bilancio, come per altro anche nelle successive variazioni, è invece consentito l'utilizzo della quota presunta del risultato costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o dal pre-consuntivo di chiusura, mentre l'applicazione a bilancio delle altre componenti del risultato è consentita solo dopo l'avvenuta approvazione del rendiconto.

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, e più precisamente nell'ipotesi in cui si fosse optato per l'immediato utilizzo della quota vincolata di avanzo presunto, esiste l'obbligo posto a carico dell'organo esecutivo di approvare il prospetto aggiornato con il calcolo del risultato presunto predisposto sulla base di un pre-consuntivo delle entrate e delle spese vincolate. Il termine ordinatorio di questo adempimento di natura formale è il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

In questa ipotesi, se dal prospetto dovesse emergere che la quota vincolata di avanzo presunto è stata applicata al bilancio per un importo superiore al dato ufficiale di consuntivo, o quanto meno, al valore ufficioso di pre-consuntivo, con successiva variazione l'ente sarebbe obbligato a correggere l'iniziale errore di valutazione ridimensionando la quota di risultato vincolato originariamente applicata, e questo, fino alla concorrenza del valore corretto.

Se dal medesimo prospetto, che è tenuto costantemente aggiornato sulla scorta delle informazioni che si perfezionano man mano che ci si avvicina al rendiconto, emerge che il risultato di amministrazione presunto non è nemmeno sufficiente a garantire la riproposizione delle quote accantonate, vincolate e destinate agli investimenti, la differenza in difetto deve essere iscritta nel primo esercizio del nuovo bilancio sotto forma di disavanzo dovuto al mancato ripristino del vincolo di destinazione. Questa casistica, ovviamente, non riguarda l'ente pubblico che approva il bilancio dopo avere già deliberato il rendiconto dell'esercizio precedente, situazione nella quale non esiste più alcun margine d'incertezza nella composizione del risultato di amministrazione e delle sue componenti oggetto di vincolo.

Dal punto di vista strettamente operativo, l'eventuale applicazione al primo anno del bilancio triennale della quota dell'avanzo vincolato approvata a rendiconto, ed originata da economie su spese vincolate del bilancio precedente, può essere anche disposta dai responsabili dei servizi competenti oppure, se le modalità comportamentali non sono state definite dal regolamento di contabilità, dal responsabile del servizio finanziario. In entrambi i casi, il provvedimento tecnico di re-imputazione dell'economia vincolata andrà a sostituire la

delibera di variazione di bilancio, altrimenti obbligatoria.

Il prospetto mostra la composizione sintetica del risultato di amministrazione presunto applicato a bilancio, conforme a quanto iscritto nella parte entrata del bilancio di previsione ufficiale, a cui pertanto si rinvia.

Avanzo o disavanzo applicato (Corrente e Investimenti)		Stanziamenti		
		2016	2017	2018
Avanzo applicato in entrata				
Avanzo applicato a finanziamento bilancio corrente	(+)	27.434,26	0,00	0,00
Avanzo applicato a finanziamento bilancio investimenti	(+)	154.503,38	0,00	0,00
	Totale	181.937,64	0,00	0,00
Disavanzo applicato in uscita				
Disavanzo applicato al bilancio corrente	(+)	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00

5.4 Gestione contabile del fondo pluriennale vincolato

Gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, situazione questa, che se non gestita con una soluzione contabile adeguata, porterebbe alla formazione di una componente di avanzo nell'anno in cui nasce il finanziamento (mancata imputazione dell'impegno) e di disavanzo (assenza del finanziamento della spesa) in quelli immediatamente successivi; e questo, fino alla completa imputazione dell'originaria previsione di spesa. Si tratta di una situazione a cui il legislatore ha cercato di porvi rimedio con una soluzione originale.

La tecnica, che prevede l'impiego del *fondo pluriennale vincolato*, ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo, a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge. Non si tratta, pertanto, di un criterio generalizzato applicabile a tutte le casistiche di assunzione dell'impegno ma solo ad una cerchia ristretta di situazioni, tutte codificate dalla legge o espressamente regolamentate dai principi contabili, a cui l'ente deve fare riferimento.

Nelle situazioni come quella prospettata, lo stanziamento di spesa di ciascun anno è composto dalla quota di impegno che si prevede formerà oggetto di liquidazione (spesa esigibile nell'esercizio) e di quella la cui liquidazione maturerà solo nel futuro (spesa esigibile in uno qualsiasi degli esercizi successivi), con poche eccezioni richiamate dalla legge. Il legislatore ha quindi voluto evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di incerta esito e collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La soluzione indicata, però, non è esente da difficoltà di gestione.

Venendo ai *criteri adottati per la stesura del documento contabile*, la quota dell'originario impegno che si prevede sarà liquidata nell'esercizio è stata prevista nella normale posta di bilancio delle spese mentre quella che non si tradurrà in debito esigibile in quello stesso esercizio (quota imputabile in C/esercizi futuri) è stata invece collocata nella voce delle uscite denominata *fondo pluriennale vincolato*. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita).

Lo *stanziamento complessivo* delle voci riconducibili al fondo pluriennale in uscita (FPV/U) indica, pertanto, quella parte dell'impegno originario in cui l'esecuzione dell'obbligazione passiva è rinviata, secondo il piano di lavoro previsto (crono programma per gli investimenti o previsione di liquidazione per le spese correnti finanziate da entrate a specifica destinazione) ad esercizi successivi.

Per quanto riguarda invece la *dimensione complessiva* assunta del fondo, questo importo è originato sia dai procedimenti di spesa sorti in esercizi precedenti (componente pregressa del FPV/U) che dalle previsioni di uscita riconducibili all'attuale bilancio (componente nuova del FPV/U). La somma delle due distinte quote indica il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio.

Il prospetto seguente mostra i *criteri di formazione* del fondo pluriennale vincolato con i conseguenti effetti sugli stanziamenti del primo esercizio, sia in entrata che in uscita, seguito poi dalla dimostrazione dell'avvenuto mantenimento degli *equilibri di bilancio* conseguenti alla tecnica contabile adottata. Questo secondo aspetto (equilibri interni al FPV), visibile nella seconda parte del prospetto, è molto importante perché identifica come, e in quale misura, la tecnica del fondo pluriennale vincolato va ad interagire con gli stanziamenti del bilancio, sia in termini di entrata (finanziamento originario della spesa con entrate a specifica destinazione a cui va a sommarsi la copertura della spesa reimputata tramite l'applicazione in entrata del FPV/E) che di uscita (spesa stanziata sotto forma di FPV/U a cui va a sommarsi l'uscita imputata in modo definitivo sotto forma di impegni di chiusura del procedimento di spesa). Questa situazione, esposta nel prospetto relativamente al solo primo anno del triennio, dal punto di vista della logica contabile, è valida anche per gli esercizi successivi al primo.

Composizione ed equilibrio del FPV (Estratto dall'allegato "b" al bilancio)	Situazione del FPV	Stanziamenti 2016	
		FPV Entrata	FPV Uscita
Operazioni che incidono sul FPV		Composizione	
Precedenti imputazioni in C/esercizi futuri coperte da FPV			
FPV iniziale (01.01)	(a)	115.984,74	115.984,74
Spese imputate in C/competenza coperte da FPV/E	(b)	0,00	
Riacc. impegni coperti da FPV/E e imputati nell'es.N effettuato in N	(x)	115.921,41	
Riacc. imp. coperti da FPV imputati in es.successivi effettuato in N	(y)	63,33	
Componente pregressa del FPV	(c)	0,00	0,00
Nuovi impegni da imputare in C/esercizi futuri coperti da FPV			
Nuovi impegni da imputare nell'anno successivo (N+1)	(d)	18.276,34	
Da imputare nel secondo anno (N+2)	(e)	0,00	
Da imputare dopo il secondo anno	(f)	0,00	
Impegni con imputazione in C/esercizi futuri ancora da definire	(g)	0,00	
Componente nuova del FPV		18.276,34	18.276,34
Composizione del FPV al 31.12			
Componente pregressa del FPV		0,00	
Componente nuova del FPV		18.276,34	
FPV finale (FPV/U)	(h)	18.276,34	18.276,34
Equilibri interni al FPV		Equilibrio	
Entrate			
FPV Entrata	(+)	115.984,74	
Entrate che finanziano la componente nuova del FPV	(+)	18.276,34	
Totale entrata		134.261,08	
Uscite			
FPV Uscita (componente pregressa)	(+)	0,00	
FPV Uscita (componente nuova)	(+)	18.276,34	
Parziale		18.276,34	
Spese imputate in C/competenza coperte da FPV/E	(+)	0,00	
Totale uscita		18.276,34	

5.5 Composizione del fondo pluriennale vincolato

Il fondo pluriennale vincolato è un *saldo finanziario* originato da risorse accertate in anni precedenti ma destinate a finanziare obbligazioni passive che diventeranno esigibili solo in esercizi successivi a quello in cui era sorto l'originario finanziamento. I criteri adottati per individuare le voci che alimentano il fondo sono quelli prescritti dal principio applicato alla contabilità finanziaria potenziata. In particolare, dove le informazioni disponibili lo hanno consentito, si è operata la stima dei tempi di realizzazione dell'intervento di investimento (crono programma) o di parte corrente (previsione di evasione degli ordini o di esecuzione della fornitura di beni o servizi), entrambi finanziati da entrate a specifica destinazione. La spesa la cui esecuzione è attribuibile ad altro esercizio è stata poi ripartita e imputata pro-quota nell'anno in cui si ritiene andrà a maturare la corrispondente obbligazione passiva.

In conseguenza di ciò, la quota di spesa che si ritiene non sarà imputata nell'anno di *perfezionamento del finanziamento* (imputazione rinviata ad esercizi futuri) è stata riportata sia nelle uscite di quell'esercizio, alla voce riconducibile al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) che, per esigenze di quadratura contabile, anche nella corrispondente voce di entrata (FPV/E) del bilancio immediatamente successivo. Questo approccio è stato riproposto in tutti gli anni successivi a quello di origine del finanziamento e fino all'ultimazione della prestazione (completa imputazione dell'originario impegno).

La situazione iniziale, come descritta, non è statica ma potrà subire degli *aggiornamenti* nel corso del tempo. Questo si verificherà, ad esempio, quando si dovesse procedere ad una variazione del crono programma (investimenti) con l'anticipazione o il differimento della spesa in esercizi diversi a quelli previsti in origine. Detta modifica, se confermata, sarà recepita e poi formalizzata con una variazione di bilancio, soggetta ad esplicita approvazione dell'organo deliberante, che porterà a ricollocare gli stanziamenti negli anni interessati dall'aggiornamento, con conseguente interessamento anche delle previsioni in uscita (FPV/U) e di entrata (FPV/E) riconducibili al fondo pluriennale vincolato.

La composizione del fondo, determinata a bilancio sulla scorta delle informazioni e delle stime di tempistica (previsione di imputazione della spesa) al momento disponibili, sarà poi soggetta ad un'attenta verifica in sede di riaccertamento a rendiconto, dove ogni posta interessata dal fondo pluriennale sarà attentamente ponderata per arrivare, dopo le eventuali operazioni di cancellazione (economia) e reimputazione (riallocazione temporale della spesa) alla configurazione definitiva. Come ogni altro posta di bilancio, infatti, anche i capitoli interessati dal fondo pluriennale sono soggetti alle normali operazioni di riaccertamento che precedono la stesura del conto consuntivo, e questo, sia in termini di entrata (FPV/E) che di uscita (FPV/U).

Il prospetto mostra la composizione sintetica del fondo mentre il dettaglio è riportato nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, a cui pertanto si rinvia.

Composizione del Fondo pluriennale vincolato (Estratto dall'allegato "b" al bilancio)	Previsione		
	2016	2017	2018
Precedenti impegni, imputati in C/esercizi futuri coperti da FPV/E			
FPV iniziale (FPV/E) (a)	115.984,74	18.276,34	18.276,34
Spese imputate in C/competenza coperte da FPV/E (b)	0,00	0,00	0,00
Riacc. impegni coperti da FPV/E e imputati nell'es.N effettuato in N (x)	115.921,41	18.276,34	18.276,34
Riacc. imp. coperti da FPV imputati in es.successivi effettuato in N (y)	63,33	0,00	0,00
Componente pregressa del FPV di ciascun esercizio (c)	0,00	0,00	0,00
Nuovi impegni, imputati in C/esercizi futuri coperti da FPV/E			
Nuovi impegni da imputare nell'anno successivo (N+1) (d)	18.276,34	18.276,34	18.276,34
Da imputare nel secondo anno (N+2) (e)	0,00	0,00	0,00
Da imputare dopo il secondo anno (f)	0,00	0,00	0,00
Impegni con imputazione in C/esercizi futuri ancora da definire (g)	0,00	0,00	0,00
Componente nuova del FPV di ciascun esercizio	18.276,34	18.276,34	18.276,34
Fondo pluriennale vincolato al 31.12 di ciascun anno			
Componente pregressa del FPV	0,00	0,00	0,00
Componente nuova del FPV	18.276,34	18.276,34	18.276,34
FPV finale di ciascun esercizio (FPV/U) (h)	18.276,34	18.276,34	18.276,34

5.6 Fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è soggetto alla medesima *suddivisione* adottata per il bilancio ufficiale, con la riclassificazione degli interventi tra parte corrente e investimenti, in modo da conservare la stessa destinazione che era stata attribuita all'originario finanziamento. Questa distinzione nelle due componenti interessa sia il fondo applicato in entrata (FPV/E) che quello stanziato in spesa (FPV/U). Per quanto riguarda quest'ultimo, inoltre, l'importo complessivo è ripartito, come ogni altra spesa, nei vari programmi in cui si articola il bilancio.

Altrettanto importante è la suddivisione del fondo collocato in entrata tra le componenti destinate a coprire i corrispondenti stanziamenti di spesa corrente o investimento, riproponendo così la stessa metodologia già utilizzata per evidenziare, nella prima parte del bilancio ufficiale, l'eventuale quota di avanzo di amministrazione applicata al singolo esercizio. Nella sostanza, il fondo pluriennale vincolato riportato tra le entrate contribuisce al pareggio di bilancio nella stessa misura e con la stessa metodologia contabile seguita per stanziare a bilancio il risultato di amministrazione positivo.

Il prospetto mostra la destinazione sintetica del fondo in entrata, suddiviso nella componente corrente ed investimenti, come riportato nel modello ufficiale del bilancio, a cui pertanto si rinvia.

Fondo pluriennale vincolato (FPV/E)	Stanziamenti		
	2016	2017	2018
FPV applicato a finanziamento bilancio corrente (FPV/E) (+)	69.026,36	18.276,34	18.276,34
FPV applicato a finanziamento bilancio investimenti (FPV/E) (+)	46.958,38	0,00	0,00
Totale	115.984,74	18.276,34	18.276,34

5.7 Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità

Il fondo è costituito per neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive.

In questo contesto, i crediti di dubbia esigibilità possono essere definiti come "posizioni creditorie per le quali esistono *ragionevoli elementi* che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati".

La *dimensione iniziale* del fondo crediti dubbi è data dalla somma dell'eventuale componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i crediti in corso di formazione con l'esercizio entrate (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La *dimensione definitiva* del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (avanzo a destinazione vincolata). Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli

equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.
Al fine di determinare tale importo si è operato seguendo il seguente iter:

- individuazione delle entrate di dubbia e difficile esazione. Si segnala che tale scelta è rimessa a ciascuna amministrazione, con obbligo di motivazione in sede di nota integrativa al bilancio. E' facoltà di ogni ente anche la scelta del livello di analisi (tipologia, categoria oppure singolo capitolo), ma la quantificazione va rendicontata a livello di tipologia sulla base dell'apposito prospetto (si richiama al proposito il prospetto di dettaglio).
- calcolo, per ciascuna categoria, della media tra incassi in competenza e accertamenti degli ultimi cinque esercizi (2010 - 2014) nei tre tipi di procedimento ammesso, e cioè media semplice, rapporto tra la sommatoria ponderata degli incassi rispetto alla somma degli accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi e, infine, media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno;
- scelta, tra le tre possibilità ammesse, la modalità di calcolo della media utilizzata per ciascuna tipologia di entrata oppure, indistintamente, per tutte le tipologie.
- determinazione dell'importo da accantonare. Per quanto riguarda la quantificazione dell'accantonamento, si evidenzia che il comma 509 della Legge di stabilità 2015 ha introdotto una maggiore gradualità nell'applicazione delle nuove regole sullo stanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio preventivo. Nello specifico, si riduce la percentuale minima di accantonamento prevedendone, al tempo stesso, una progressiva crescita nel corso degli anni.
- Nel 2016 gli enti locali sono difatti tenuti a stanziare a tale titolo almeno il 55 per cento dell'importo quantificato nel prospetto riguardante il Fondo crediti dubbia esigibilità da allegare al bilancio di previsione. Tale limite diventa del 70% nel 2017 e 85% nel 2018.

IL'importo del fondo determinato per il bilancio 2016 e 2018 ha tenuto conto dei seguenti parametri:

- annualità considerate 2010 - 2014
- per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi erano state *accertate per cassa*, si è reso necessario utilizzare dati extra contabili in luogo dei criteri ordinari (es. sanzioni amministrative, sanzioni al codice della strada) in quanto negli anni del quinquennio considerati le registrazioni contabili non riportano tutti i crediti verso i debitori ma solo la quota effettivamente incassata.
- media semplice
- accantonamento effettivo pari all'accantonamento obbligatorio.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Accantonamento fondo crediti dubbia esigibilità (Consistenza)	Stanziamento 2016	Stanziamento 2017	Stanziamento 2018
Tributi e perequazione	26.048,00	28.987,00	34.819,00
Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Entrate extratributarie	12.872,00	16.391,00	19.903,00
Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale	38.920,00	45.378,00	54.722,00

Denominazione	Tributi e perequazione	
Contenuto e valutazioni	Contenuto Tributi	
Importo	2016	26.048,00
	2017	28.987,00
	2018	34.819,00
Denominazione	Trasferimenti correnti	
Contenuto e valutazioni	Contenuto Trasferimenti	
Importo	2016	0,00
	2017	0,00
	2018	0,00
Denominazione	Entrate extratributarie	
Contenuto e valutazioni	Contenuto Extratributarie	
Importo	2016	12.872,00
	2017	16.391,00
	2018	19.903,00
Denominazione	Entrate in conto capitale	
Contenuto e valutazioni	Contenuto Conto capitale	
Importo	2016	0,00
	2017	0,00
	2018	0,00
Denominazione	Riduzione di attività finanziarie	
Contenuto e valutazioni	Contenuto Riduzione	
Importo	2016	0,00
	2017	0,00
	2018	0,00

5.8 Accantonamenti in fondi rischi

La tecnica del risparmio forzoso, ottenuta con l'inserimento nel bilancio di specifiche poste non soggette poi ad impegno, produce una componente positiva nel calcolo del risultato di amministrazione del medesimo esercizio. Questo importo, qualificato come "componente accantonata", può essere destinato a formare altri tipi di fondi rischi destinati a coprire eventi la cui tempistica e dimensione finanziaria non è sempre ben definita, come nel caso delle spese per cause legali pendenti, contenziosi legali e sentenze non ancora esecutive o all'indennità di fine mandato.

Per quanto riguarda il primo aspetto, è stata fatta una ricognizione complessiva sul contenzioso legale tuttora in essere, quantificato l'onere presunto di chiusura per poi provvedere, ove la soluzione è stata ritenuta necessaria ed i fondi già accantonati non adeguati o sufficienti al fabbisogno stimato, a stanziare in spesa ulteriori risorse non impegnabili. In casistiche come questa, la norma consente di accantonare il presunto fabbisogno di spesa in un unico esercizio o di ripartirlo in due o più annualità, e ciò al fine di attenuare l'iniziale impatto finanziario. Relativamente alla seconda casistica, è stata valutata l'opportunità di creare un fondo rischi per fronteggiare eventuali spese per indennità di fine mandato, con possibile imputazione su uno o più esercizi del bilancio, compreso quello di chiusura del percorso amministrativo.

In sede di bilancio si è ritenuto di procedere all'accantonamento dei fondi riportati nel seguente prospetto.

Accantonamento in fondo rischi (Consistenza)	Stanziamento 2016	Stanziamento 2017	Stanziamento 2018
Fondo rischi per spese legali	0,00	0,00	0,00
Fondo spese per indennità di fine mandato	1.834,74	1.834,74	1.834,74
Fondo aumenti contrattuali	8.660,00	8.660,00	8.660,00
Fondo per rimborso franchigie	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale	11.494,74	11.494,74	11.494,74

Denominazione	Fondo rischi per spese legali	
Contenuto e valutazioni	Non è stato accantonato alcun fondo	
Importo	2016	0,00
	2017	0,00
	2018	0,00

Denominazione	Fondo spese per indennità di fine mandato	
Contenuto e valutazioni		
Importo	2016	1.834,74
	2017	1.834,74
	2018	1.834,74

Denominazione	Fondo aumenti contrattuali	
Contenuto e valutazioni		
Importo	2016	8.660,00
	2017	8.660,00
	2018	8.660,00

Denominazione	Fondo per rimborso franchigie	
Contenuto e valutazioni		
Importo	2016	1.000,00
	2017	1.000,00
	2018	1.000,00

5.9 Obiettivo di finanza pubblica

La legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità statale 2016) ha innovato la materia relativa al concorso degli enti locali alla manovra di finanza pubblica, con l'abrogazione delle disposizioni relative agli obiettivi del patto di stabilità interno in termini di conseguimento di un saldo finanziario di competenza mista e l'introduzione della disciplina del pareggio di bilancio, limitatamente al conseguimento di un saldo non negativo tra entrate finali e spese finali in termini di sola competenza.

La normativa regionale ha recepito le disposizioni statali sopra richiamate rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato e che costituiscono principi di coordinamento della finanza locale nei confronti degli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, che sono tenuti a rispettare le disposizioni in materia di pareggio di bilancio.

Va comunque precisato che l'introduzione di questa forma di pareggio di bilancio va a sostituire solo uno gli obiettivi di finanza pubblica, quello relativo al saldo finanziario di competenza mista. Continuano, infatti, ad essere vigenti gli altri obiettivi relativi alla riduzione del debito ed al contenimento della spesa del personale previsti, rispettivamente, dagli artt. 21 e 22 della Legge regionale n. 18/2015.

Ai fini del calcolo del pareggio, per l'anno 2016 solo di competenza, si devono considerare le entrate finali (Titoli 1, 2, 3, 4 e 5) e le spese finali (titoli 1, 2 e 3) dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Nella costruzione del saldo non si considerano come poste rilevanti:

- il fondo crediti di dubbia esigibilità
- gli stanziamenti dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

Solo per l'anno 2016, inoltre, è possibile considerare, sia in entrata che in spesa, il fondo pluriennale vincolato, ad eccezione di quello riveniente dal ricorso all'indebitamento.

La possibilità di considerare solo per l'anno in corso il FPV determina delle difficoltà nella programmazione delle opere pubbliche in quanto, per il principio della competenza finanziaria potenziata, a fronte dello slittamento dell'esigibilità dell'investimento non corrisponde uno slittamento dell'entrata che ha garantito la copertura dello stesso.

Gli spazi finanziari nazionali e regionali

Le normative nazionali e regionali prevedono la possibilità di richiedere/ scambio spazi finanziari.

Al riguardo si precisa che il Comune di Aquileia ha richiesto spazi per €. 100.000,00 per l'esecuzione di interventi di edilizia scolastica. Al momento della redazione della presente nota non si è ancora a conoscenza dell'esito della richiesta.

Obiettivo di finanza pubblica	Previsione			
	2016	2017	2018	
Composizione entrate				
Tributi (Tit.1/E)	(+)	941.847,56	930.300,00	928.300,00
Trasferimenti correnti (Tit.2/E)	(+)	1.462.484,45	1.426.508,48	1.426.508,48
Extratributarie (Tit.3/E)	(+)	571.883,00	563.083,00	545.729,00
Entrate in conto capitale (Tit.4/E)	(+)	201.288,52	174.624,95	778.946,95
Riduzione att. finanziarie (Tit.5/E)	(+)	0,00	0,00	0,00
FPV applicato in entrata (FPV/E) - Importo complessivo	(+)	115.984,74	0,00	0,00
FPV applicato in entrata (FPV/E) - Quota da indebitamento	(-)	0,00	0,00	0,00
Trasferimento Fondo TASI 2016 (dal Tit.2/E)	(-)	0,00	0,00	0,00
Acquisizione spazi finanziari	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale		3.293.488,27	3.094.516,43	3.679.484,43
Composizione uscite				
Spese correnti (Tit.1/U)	(+)	2.888.843,12	2.739.289,72	2.725.716,23
Spese in conto capitale (Tit.2/U)	(+)	413.782,32	196.656,99	789.978,99
Incremento att. finanziarie (Tit.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
FPV stanziato in uscita (FPV/U) - Quota da indebitamento	(-)	0,00	18.276,36	18.276,34
Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE)	(-)	38.920,00	45.378,00	54.722,00
Fondo spese e rischi futuri	(-)	1.834,74	1.834,74	1.834,74
Interventi edilizia scolastica (dal Tit.2/U)	(-)	0,00	0,00	0,00
Cessione spazi finanziari	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale		3.261.870,70	2.870.457,61	3.440.862,14
Saldo previsto				
Entrate finali (ai fini obiettivo finanza pubblica)	(+)	3.293.488,27	3.094.516,43	3.679.484,43
Spese finali (ai fini obiettivo finanza pubblica)	(-)	3.261.870,70	2.870.457,61	3.440.862,14
Saldo		31.617,57	224.058,82	238.622,29

5.10 Altre considerazioni sui fenomeni monitorati

L'analisi dei dati di cui al prospetto sopra riportato evidenzia la possibilità negli anni 2017 e 2018 di effettuare investimenti utilizzando fondi di entrata non rilevanti ai fini del pareggio come ad esempio l'avanzo di amministrazione.

Per l'anno 2016 al fine di poter realizzare ulteriori interventi, rispetto a quelli già inseriti in bilancio, è indispensabile ottenere dallo Stato o dalla Regione nuovi spazi finanziari.

6 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ENTRATE

6.1 Stanziamenti di entrata e attendibilità delle previsioni

Le previsioni di bilancio sono state precedute da una rigorosa valutazione dei flussi finanziari e integrate, in casi particolari, anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e di stima potessero portare a sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste (attendibilità).

Il dimensionamento degli stanziamenti è stato sostenuto da un'analisi di tipo storico e programmatico oppure, in mancanza di dati sufficienti, da altri parametri obiettivi di riferimento, e ciò al fine di rendere affidabili tutti i documenti così predisposti (attendibilità).

La formulazione delle previsioni di bilancio si è concretizzata nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili (correttezza).

I modelli di bilancio espongono i dati adottando una classificazione che ne agevola la consultazione mentre i valori numerici più importanti sono stati corredati da un'informativa supplementare, presente nelle tabelle e nei testi della Nota integrativa, che ne facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità).

Nell'affrontare questi aspetti si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori finali di queste informazioni siano già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di bilancio e possiedano, allo stesso tempo, una ragionevole conoscenza sull'attività svolta dall'amministrazione (*rispetto del principio n.5 - Veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità*).

Gli stanziamenti di entrata sono stati valutati anche in base ai rispettivi andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento nel tempo degli equilibri di bilancio (*rispetto del principio n.8 - Congruità*).

Dopo questa doverosa premessa di carattere generale, il prospetto seguente mostra il riepilogo dell'entrata per titoli, in sintonia con quanto riportato nella prima parte del bilancio ufficiale.

Le note sviluppate nei successivi argomenti (tributi, trasferimenti correnti, entrate extratributarie, entrate in c/capitale, riduzione di attività finanziarie, accensione di prestiti e anticipazioni da tesoriere/cassiere) andranno invece ad analizzare i criteri seguiti per quantificare gli importi dei diversi tipi di entrata ed attribuire gli stanziamenti, così ottenuti, ai rispettivi esercizi di competenza.

Entrate competenza (Riepilogo titoli)		Stanziamenti 2016	Stanziamenti 2017	Stanziamenti 2018
FPV applicato in entrata (FPV/E)		115.984,74	18.276,34	18.276,34
Avanzo applicato in entrata		181.937,64	0,00	0,00
	Parziale	297.922,38	18.276,34	18.276,34
1 Tributi e perequazione		941.847,56	930.300,00	928.300,00
2 Trasferimenti correnti		1.462.484,45	1.426.508,48	1.426.508,48
3 Entrate extratributarie		571.883,00	563.083,00	545.729,00
4 Entrate in conto capitale		201.288,52	174.624,95	778.946,95
5 Riduzione di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
6 Accensione di prestiti		0,00	0,00	0,00
7 Anticipazioni da tesoriere/cassiere		0,00	0,00	0,00
	Parziale (finanziamento impieghi)	3.475.425,91	3.112.792,77	3.697.760,77
9 Entrate C/terzi e partite di giro		559.283,33	559.280,00	559.280,00
	Totale	4.034.709,24	3.672.072,77	4.257.040,77

6.2 Tributi

Le previsioni iscritte a bilancio sono state formulate dal servizio associato per la gestione dei tributi tenendo in considerazione le importanti novità introdotte con la legge di stabilità 2016.

Tra le entrate tributarie dell'ente riveste particolare importanza l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI), istituita a decorrere da 1° gennaio 2014 (art. 1 comma 639, della legge n. 147 del 2013 - Legge di Stabilità 2014).

Relativamente al suddetto tributo l'art 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) ha introdotto le seguenti modifiche:

- sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con leggi dello Stato rispetto ai livelli di aliquote, o tariffe applicabili per l'anno 2015 - TARI esclusa;
- esclusione dall'applicazione della TASI delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate nella categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;
- eliminazione dall'imposizione TASI per quegli immobili che sono utilizzati quali abitazione principale da soggetto diverso dal proprietario: con la conseguenza che la Tasi non risulta dovuta anche nell'ipotesi in cui è il detentore a destinare l'immobile ad abitazione principale.
- esclusione dall'applicazione dell'IMU dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti iscritti nella previdenza agricola;

Le novità introdotte dalla legge di stabilità determinano i seguenti effetti sul bilancio:

- gettito TASI: € 7.600,00 contro il gettito degli anni precedenti quantificato in € 200.000,00
- gettito IMU: il gettito IMU 2016 viene quantificato, stante l'invarianza delle aliquote, in misura pari alle riscossioni dell'anno precedente diminuito dei mancati introiti derivanti dall'abolizione dell'IMU per i terreni agricoli dei coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali

Per quanto riguarda la TARI si ricorda che nel calcolo delle tariffe deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, come previsto dall'art. 1 comma 654 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Dal piano finanziario predisposto dal servizio competente la copertura delle spese di € 359.629,56 viene assicurata nella misura del 100%.

Addizionale IRPEF

Nel 2012 l'amministrazione ha istituito l'addizionale comunale all'IRPEF ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del D.L. 138/2011 convertito dalla Legge 148/2011, come modificato dall'art. 13 comma 16 del D.L. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011, con l'applicazione di aliquote differenziate per scaglioni di reddito e la previsione di una soglia di esenzione di € 20.000,00.

Per il triennio l'importo della previsione è rimasto invariato rispetto agli anni precedenti.

Tit.1/E Correnti tributarie, contributive e perequative	Stanzamenti 2016	Stanzamenti 2017	Stanzamenti 2018
101 Imposte, tasse e proventi assimilati	941.847,56	930.300,00	928.300,00
104 Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00
301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00
302 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00
Totale	941.847,56	930.300,00	928.300,00

6.3 Trasferimenti correnti

Le previsioni di bilancio, con poche eccezioni riportate di seguito ed in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Appartengono a questo genere di entrata i trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche (Tip.101/E), da famiglie (Tip.102/E), da imprese (Tip.103/E), da istituzioni sociali private al servizio delle famiglie (Tip.104/E) ed i trasferimenti dall'unione europea e dal resto del mondo (Tip.105/E).

In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Trasferimenti da PA, famiglie, imprese, istituzioni private.* Sono stati previsti, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente;
- *Trasferimenti UE.* Questo genere di entrata, suddivisa nella quota a carico dell'unione europea e in quella eventualmente co-finanziata a livello nazionale, sarà accertabile solo nel momento in cui la commissione europea dovesse decidere di approvare il corrispondente intervento. Con questa premessa, lo stanziamento sarà allocato negli esercizi interessati dagli interventi previsti dal corrispondente cronoprogramma. L'eccezione è rappresentata dalla possibile erogazione di acconti rispetto all'effettiva progressione dei lavori, condizione questa che farebbe scattare l'obbligo di prevedere l'entrata, con il relativo accertamento, nell'esercizio di accredito dell'incasso anticipato.

Per quanto concerne, in particolare, i trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni, l'esigibilità coincide con l'atto di impegno dell'amministrazione concedente. La previsione di entrata, pertanto, colloca lo stanziamento nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato il provvedimento di concessione, compatibilmente con la possibilità di reperire in tempo utile le informazioni necessarie alla corretta imputazione.

Il prospetto mostra la composizione sintetica dei trasferimenti correnti mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Per maggiore chiarezza si riportano qui di seguito i principali trasferimenti iscritti in bilancio:

trasferimenti statali sono confermati sulla base dei dati del consolidato 2014 e sono costituiti dai trasferimenti per:

- servizi minimi indispensabili;
- incrementi stipendiali segretario comunale;
- manutenzione e custodia del cimitero di guerra;
- compensazione della TARI non più versata dagli istituti scolastici;
- trasferimenti per consultazioni elettorali;

Trasferimento transitorio ordinario dei Comuni- La legge regionale 18/2015 all'articolo 45 definisce il sistema transitorio di finanziamento dei Comuni fino all'attivazione del finanziamento a regime di cui all'articolo 14, comma 2, della medesima legge di riforma. Con la legge di stabilità regionale si intende realizzare la prima

attuazione del passaggio del finanziamento dei Comuni dal criterio "storico" al criterio perequativo. A tal fine, è previsto un fondo ordinario transitorio costituito da trasferimenti ordinari e da una quota perequativa.

Come previsto dalla legge regionale 18/2015, per gli anni successivi, l'ammontare della quota spettante ai Comuni a titolo di perequazione aumenta progressivamente, con corrispondente diminuzione della quota ordinaria al fine di accompagnare i Comuni verso il nuovo sistema di finanziamento a regime configurato dalla predetta legge regionale sulla riforma della finanza locale

Le quote iscritte in bilancio tengono conto degli importi comunicati dalla Regione con nota n. 3226 dell'1.4.2016.

- Al riguardo si precisa che nel bilancio è stata iscritta anche l'ultima quota del trasferimento ordinario transitorio - quota di perequazione - sulla base di una stima comunicata per le vie brevi dalla Regione in quanto l'importo definitivo dovrà essere quantificato dopo la definizione dei criteri di assegnazione.

Tit.2/E Trasferimenti correnti	Stanzamenti 2016	Stanzamenti 2017	Stanzamenti 2018
101 Da Amministrazioni pubbliche	1.462.484,45	1.426.508,48	1.426.508,48
102 Da Famiglie	0,00	0,00	0,00
103 Da Imprese	0,00	0,00	0,00
104 Da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00
105 Dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00
Totale	1.462.484,45	1.426.508,48	1.426.508,48

6.4 Entrate extratributarie

Rientra in questo titolo la vendita di beni e servizi che derivano dalla gestione dei beni (Tip.100/E), i proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità o degli illeciti (Tip.200/E), gli interessi attivi (Tip.300/E), le altre entrate da redditi da capitale (Tip.400/E) ed i rimborsi e altre entrate correnti (Tip.500/E).

Le previsioni di bilancio, con rare eccezioni riportate di seguito in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile.

In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Gestione dei servizi pubblici.* I proventi sono stati previsti nell'esercizio in cui servizio sarà effettivamente reso all'utenza, criterio seguito anche nel caso in cui la gestione sia affidata a terzi;
- *Interessi attivi.* Sono stati previsti nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica risulterà esigibile, applicando quindi il principio generale. L'accertamento degli interessi di mora, diversamente dal caso precedente, segue invece il criterio di cassa per cui le entrate di questa natura sono stanziabili solo nell'esercizio in cui si stima avverrà l'incasso;
- *Gestione dei beni.* Le risorse per locazioni o concessioni, che di solito garantiscono un gettito pressoché costante negli anni, sono state di previste come entrate di parte corrente nell'esercizio in cui il credito diventerà esigibile, applicando quindi la regola generale. Anche le entrate da concessioni pluriennali, che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e che costituiscono, pertanto, risorse di natura non ricorrente, sono state previste con il medesimo criterio e prevalentemente destinate, in virtù della loro natura, al finanziamento di investimenti.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate extratributarie mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Le previsioni iscritte in bilancio tengono conto dell'indirizzo generale fornito dall'amministrazione di confermare l'importo dei diritti e delle tariffe in vigore con una conferma delle previsioni di entrata.

Anche per i servizi pubblici a domanda individuale le previsioni rispettano la volontà di confermare le tariffe, agevolazioni ed eventuali esenzioni già in vigore, ad eccezione del servizio relativo ai parcheggi a pagamento per il quale si vuole introdurre una nuova articolazione tariffaria.

Proprio per questa tipologia viene previsto un incremento dell'entrata dovuto alla istituzione della tariffa annuale per i residenti per i quali era, in passato, prevista una forma di esenzione non più applicabile per specifica normativa.

Complessivamente i servizi a domanda individuale gestiti dall'ente assicurano un grado di copertura del 80,21% così derivante:

$$\frac{\text{Tot. entrate} \times 100}{\text{Tot. costi}} = \frac{313.009,20 \times 100}{349.516,47} = 89,55\%$$

Tra i proventi viene anche evidenziato l'aumento, sulla base dell'andamento storico, delle entrate dovute dal concessionario dei servizi del crematorio intercomunale.

Tra i proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità ed illeciti si ricorda che sono inclusi i proventi derivanti dal Codice della Strada. Al riguardo si segnala che il bilancio tiene conto della decisione dell'Amministrazione di destinare il 50% per la copertura di spese correnti (polizia locale e viabilità), nel rispetto

dei limiti imposti dall'art. 208, c. 4 del Decreto legislativo 285/92.

Per la determinazione delle previsioni relative ai proventi dai beni dell'ente si è tenuto conto:

- dei contratti in essere e della loro scadenza;
- della disdetta anticipata di un contratto di affitto di terreno per l'installazione di una stazione radio
- del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'art. 58, comma 1° del D.L. n.112/2008

Fra le entrate per la concessione di loculi e aree cimiteriali le previsioni tengono conto dell'andamento delle domande di concessione nonché delle domande di rinnovo per le concessioni in scadenza nel triennio.

Tit.3/E Entrate extratributarie	Stanziamenti 2016	Stanziamenti 2017	Stanziamenti 2018
100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	493.073,00	485.273,00	466.919,00
200 Proventi dall'attività di controllo e repressione irregolarità e illeciti	37.270,00	37.270,00	37.270,00
300 Interessi attivi	6.950,00	6.950,00	6.950,00
400 Altre entrate da redditi da capitale	500,00	500,00	500,00
500 Rimborsi e altre entrate correnti	34.090,00	33.090,00	34.090,00
Totale	571.883,00	563.083,00	545.729,00

6.5 Entrate in conto capitale

Le risorse di questo genere, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla legge, sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura. Sono comprese in questo titolo i tributi in conto capitale (Tip.100/E), i contributi agli investimenti (Tip.200/E), i trasferimenti in conto capitale (Tip.300/E), le entrate da alienazione di beni materiali e immateriali (Tip.400/E), a cui va aggiunta la voce residuale delle altre entrate in conto capitale (Tip.500/E).

Le previsioni di bilancio, con poche eccezioni riportate di seguito ed in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Questo criterio è stato adottato per ciascun anno del triennio autorizzatorio. In particolare, ed entrando quindi nello specifico, le entrate che derivano da:

- *Trasferimenti in conto capitale.* Sono state previste, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente (criterio generale). Nel caso di trasferimenti in conto capitale da altri enti pubblici, è richiesta la concordanza tra l'esercizio di impegno del concedente e l'esercizio di accertamento del ricevente, purché la relativa informazione sia messa a disposizione dell'ente ricevente in tempo utile;
- *Alienazioni immobiliari.* Il diritto al pagamento del corrispettivo, di importo pari al valore di alienazione del bene stabilito dal contratto di compravendita, si perfeziona nel momento del rogito con la conseguenza che la relativa entrata è stanziabile nell'esercizio in cui si prevede verrà a concretizzarsi questa condizione. L'eventuale presenza dei beni nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, unitamente alla possibile indicazione della modalità di pagamento del corrispettivo (immediata o rateizzata), sono elementi importanti che sono stati ripresi per consentire l'esatta attribuzione dell'entrata al rispettivo esercizio;
- *Alienazione di beni o servizi non immobiliari.* L'obbligazione giuridica attiva nasce con il trasferimento della proprietà del bene, con la conseguenza che l'entrata sarà accertata, e quindi prevista in bilancio, nell'esercizio in cui sorge il diritto per l'ente a riscuotere il corrispettivo, e questo, in base a quanto stabilito dal contratto di vendita;
- *Cessione diritti superficie.* La previsione relativa al canone conseguente all'avvenuta cessione del diritto di superficie, sorto in base al corrispondente rogito notarile, è stanziata negli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del credito (obbligazione pecuniaria). Lo stesso criterio si applica sia agli atti di cessione già sottoscritti, e quindi accertati prima della stesura di questo bilancio, che a quelli futuri previsti nel periodo considerato dalla programmazione triennale;
- *Concessione di diritti patrimoniali.* Anche l'entrata prevista per la concessione di diritti su beni demaniali o patrimoniali, conseguenti all'avvenuta emanazione dei relativi atti amministrativi, è stanziata negli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del relativo credito (principio generale). Lo stesso criterio è stato applicato sia nel caso di cessioni sottoscritte nel passato che nell'ipotesi di nuovi contratti di concessione, il cui perfezionamento sia previsto nel triennio entrante;
- *Permessi di costruire (oneri di urbanizzazione).* In questo caso, i criteri applicati cambiano al variare della natura del cespite. L'entrata che ha origine dal rilascio del permesso, essendo di regola immediatamente esigibile, è stata prevista nell'esercizio in cui sarà materialmente rilasciata, ad eccezione delle eventuali rateizzazioni accordate. La seconda quota, collegata invece all'avvenuta ultimazione dell'opera, è imputabile nell'esercizio in cui sarà effettivamente riscossa (applicazione del principio di cassa, ammesso solo se espressamente previsto dalla norma, come in questo caso) per cui l'eventuale stanziamento, se previsto, è stato imputato applicando il medesimo criterio.

Nel bilancio 2016- 2018 sono stati previsti i seguenti trasferimenti/contributii:

- trasferimento del Comune di Cervignano del Friuli e del Comune di Fiumicello a titolo di indennizzo per aver

beneficiario dei trasferimenti regionali concessi all'Associazione intercomunale per l'acquisto di scuolabus - importo annuo €. 3.624.95 (fino al 2019)

- trasferimento da parte della Fondazione Aquileia per la realizzazione di interventi di rifacimento dei gabinetti pubblici del parcheggio di Via G. Augusta €. 116.000,00
- annualità derivanti dalla riconversione del contributo annuo di €. 20.000,00 a suo tempo concesso dalla Regione per la riqualificazione di Via Salvemini (contributi annui costanti per la riqualificazione urbana dei centri e borghi minori): anno 2016 €. 40.000,00 - anno 2017 €. 60.000,00 - anno 2018 €. 260.000,00
- trasferimento regionale ordinario per la realizzazione di investimenti concesso ai sensi della LR n. 34/2015: anno 2016 13.996,62 - anno 2017 €.14.000,00 - anno 2018 €. 18.322,00

Proventi da oneri di urbanizzazione

Il comma 737 della legge di stabilità per il 2016 consente di utilizzare integralmente, per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (d.P.R. n. 380 del 2001) per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche. Nel bilancio che si va ad approvare non è prevista l'applicazione di tali entrate alla parte corrente del bilancio.

Proventi da alienazioni

Il documento contabile recepisce le indicazioni contenute nel del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'art. 58, comma 1° del D.L. n.112/2008 che prevedono l'introito dei seguenti importi

- €. 82.000,00 per l'anno 2017
- €. 482.000,00 per l'anno 2018

Nell'anno 2016 è prevista la cessione di un bene mobile per €. 1.600,00 (permuta del bagnotto da installare presso l'area giochi di Corso Gramsci).

Altre entrate

Nell'esercizio 2016 sono previste le seguenti entrate:

- trasferimento dalla Cassa DDPP delle somme residue su mutui completamente ammortizzati €. 1.221,56 solo per il 2016
- rimborso di spese capitale sostenute negli anni passati dall'Amministrazione per lavori non eseguiti e addebitate alla ditta inadempiente €. 9.240,00 solo per il 2016.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate in conto capitale mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Tit.4/E Entrate in conto capitale	Stanzamenti 2016	Stanzamenti 2017	Stanzamenti 2018
100 Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00
200 Contributi agli investimenti	120.230,34	3.624,95	3.624,95
300 Trasferimenti in conto capitale	55.218,18	74.000,00	278.322,00
400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.600,00	82.000,00	482.000,00
500 Altre entrate in conto capitale	24.240,00	15.000,00	15.000,00
Totale	201.288,52	174.624,95	778.946,95

6.6 Riduzione di attività finanziarie

Il titolo include l'alienazione di attività finanziarie (Tip.100/E), la riscossione di crediti a breve (Tip.200/E), a medio e lungo termine (Tip. 300/E) oltre la voce residuale (Tip.400/E). Questi stanziamenti, ove previsti, sono imputati nell'esercizio in cui si prevede che l'obbligazione diventerà esigibile. In questo caso, pertanto, e senza la presenza di specifiche deroghe, si applica il principio generale della competenza potenziata.

Per quanto riguarda il contenuto delle operazioni da cui hanno poi origine le previsioni di entrata, movimenti che sono di norma associati ad analoghe operazioni presenti nel versante delle spese, si rimanda a quanto riportato nel corrispondente argomento delle uscite (acquisizione di attività finanziarie).

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle riduzioni di attività finanziarie mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Per il Comune di Aquileia non esiste la casistica.

Tit.5/E Entrate da riduzione di attività finanziarie	Stanziamen- ti 2016	Stanziamen- ti 2017	Stanziamen- ti 2018
100 Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
200 Riscossione di crediti a breve termine	0,00	0,00	0,00
300 Riscossione di crediti a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

6.7 Accensione di prestiti

Queste previsioni, con poche eccezioni riportate di seguito e in corrispondenza delle varie tipologie, sono state formulate applicando il principio generale della competenza che richiede di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Rientrano in questo ambito gli stanziamenti per l'emissione di obbligazioni (Tip.100/E), l'accensione di prestiti a breve (Tip.200/E), l'accensione di mutui e altri finanziamenti a medio e lungo (Tip.300/E) ed altre forme residuali (Tip.400/E). In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Assunzione di prestiti.* L'accensione di mutui passivi e le operazioni ad essa assimilate, se prevista nel bilancio triennale, è stata imputata negli esercizi in cui si ritiene che la somma oggetto del prestito diventerà effettivamente esigibile. Si tratta, pertanto, del momento in cui il soggetto finanziatore renderà materialmente disponibile il finanziamento in esecuzione a quanto previsto dal relativo contratto;
- *Contratti derivati.* La rilevazione dei movimenti, conseguenti all'eventuale stipula di contratti di questa natura, sarà effettuata rispettando il principio dell'integrità del bilancio per cui i flussi finanziari attivi o passivi, prodotti dall'andamento aleatorio insito nell'essenza stessa di questo contratto atipico, saranno contabilizzati in modo separato. I movimenti di segno positivo, ove presenti, sono pertanto previsti e riportati tra le entrate degli esercizi in cui il corrispondente credito (saldo finanziario attivo) si presume diventerà esigibile.

Come già più volte evidenziato il Comune non intende contrarre nel triennio ulteriore debito.

Tit.6/E Accensione di prestiti	Stanziamen- ti 2016	Stanziamen- ti 2017	Stanziamen- ti 2018
100 Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00
200 Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00
300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00
400 Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

6.8 Anticipazioni

Questo titolo comprende le sole anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Tip.100/E). La previsione, ove presente nel corrispondente aggregato, indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere erogate dal tesoriere su specifica richiesta dell'ente, operazioni poi contabilizzate in bilancio. Si tratta di movimenti che non costituiscono, nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria della pubblica amministrazione, un vero e proprio debito dell'ente, essendo destinati a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità che saranno estinte entro la fine dell'anno. L'eventuale previsione di entrata, a cui si deve contrapporre altrettanto stanziamento in uscita (chiusura di anticipazioni), indica la stima dell'ammontare massimo dell'anticipazione che l'ente può legittimamente utilizzare in ciascuno degli esercizi. Il criterio di previsione adottato, al pari di quello della successiva imputazione contabile, è quello a carattere generale che attribuisce lo stanziamento all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica andrà a perfezionarsi, diventando così effettivamente esigibile.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Tit.7/E Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Stanziamen- ti 2016	Stanziamen- ti 2017	Stanziamen- ti 2018
100 Anticipazioni tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

6.9 Altre considerazioni sui fenomeni monitorati

All'interno del bilancio di previsione è necessario effettuare una distinzione tra entrate ricorrenti e non ricorrenti. Si definisce entrata ricorrente un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Il principio contabile definisce entrate non ricorrenti, ogni caso, in considerazione della loro natura, le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;

- i condoni;
- i gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- le entrate per eventi calamitosi;
- le alienazioni di immobili;
- le accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti a meno che non siano espressamente definiti “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione

Nel bilancio 2016 - 2018 sono stati individuate le seguenti entrate:

- recupero gettito IMU TARSU/TARES e ICI
- sanzioni amministrative e violazioni al Codice della Strada;
- trasferimento regionale in parte corrente per interventi di bonifica ambientale;
- trasferimento regionale in parte corrente per la manutenzione ordinaria di un impianto sportivo comunale
- trasferimento regionale una tantum a rimborso spese segretari comunali
- trasferimento statale per consultazioni referendarie ed elettorali
- le alienazioni di immobili previste nel apposito Piano;
- i contributi concessi dalla Regione/provincia/altri enti per la realizzazione di investimenti

7 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE USCITE

7.1 Stanziamenti di uscita e sostenibilità delle previsioni

Come per le entrate, anche le previsioni sulle uscite sono la conseguenza di una valutazione sui flussi finanziari, talvolta integrata anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione solo le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento ed evitando, nel contempo, sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste di spesa (attendibilità).

Le stime sulle uscite sono state precedute da un'analisi di tipo storico e programmatico ed accompagnate, ove ritenuto necessario, anche da altri parametri obiettivi di riferimento, e questo, al fine di rendere affidabili i documenti così predisposti (attendibilità).

Le previsioni sono state formulate rispettando le norme che disciplinano la redazione dei modelli contabili (correttezza) mentre i documenti riportano i dati con una classificazione che ne agevoli la consultazione. I valori numerici più importanti, infine, sono stati corredati da un'informativa supplementare, presente nella Nota integrativa, che ne facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità).

Anche in questo caso, si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori di queste informazioni siano già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di bilancio e posseggano, inoltre, una ragionevole conoscenza dell'attività svolta dall'amministrazione pubblica (*rispetto del principio n.5 - Veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità*).

Gli importi sono stati previsti con un adeguato grado di precisione pur preventivando, durante la gestione futura, il ricorso a possibili adattamenti. Il bilancio, infatti, essendo per sua natura "di previsione" non può essere costruito come un sistema articolato di documenti immutabili. Un simile approccio, che negherebbe l'evidente complessità della gestione e produrrebbe una rigidità eccessiva nella gestione, è poco realistico ed è quindi controproducente.

Dal punto di vista prettamente contabile, l'esigenza di adattare progressivamente le previsioni alla mutevole realtà ha trovato riscontro nell'avvenuta adozione di uno strumento ordinario, come il fondo di riserva, che garantisce la disponibilità di un certo ammontare di risorse utilizzabili per fronteggiare le spese prodotte da eventi imprevedibili o straordinari (*rispetto del principio n.7 - Flessibilità*).

Le previsioni, con le spiegazioni di metodo e contenuto riportate nei punti che seguono, sono state valutate anche in base agli andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento degli equilibri di bilancio (*rispetto del principio n.8 - Congruità*).

Il prospetto mostra il riepilogo della spesa per titoli, in sintonia con quanto riportato nella seconda parte del bilancio ufficiale, mentre le note descrittive associate a ciascun argomento, sviluppate di seguito, espongono i criteri adottati per attribuire la spesa ai rispettivi esercizi.

Uscite competenza (Riepilogo titoli)		Stanziamenti 2016	Stanziamenti 2017	Stanziamenti 2018
Disavanzo applicato in uscita		0,00	0,00	0,00
Parziale		0,00	0,00	0,00
1	Correnti	2.888.843,12	2.739.289,72	2.725.716,23
2	In conto capitale	413.782,32	196.656,99	789.978,99
3	Incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso di prestiti	172.800,47	176.846,06	182.065,55
5	Chiusura anticipazioni da tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Parziale (impieghi)		3.475.425,91	3.112.792,77	3.697.760,77
7	Spese conto terzi e partite di giro	559.283,33	559.280,00	559.280,00
Totale		4.034.709,24	3.672.072,77	4.257.040,77

7.2 Spese correnti

Le uscite di questa natura comprendono i redditi da lavoro dipendente (Macro.101/U), le imposte e tasse (Macro.102/U), l'acquisto di beni e servizi (Macro.103/U), i trasferimenti correnti (Macro.104/U), gli interessi passivi (Macro.107/U), le spese per redditi da capitale (Macro.108/U), i rimborsi e le poste correttive delle entrate (Macro.109/U) a cui vanno aggiunte, come voce residuale, le altre spese correnti (Macro.110/U). In taluni casi, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata nell'esercizio in cui l'uscita diventerà esigibile. In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Trattamenti fissi e continuativi (personale)*. Questa previsione, legata a voci con una dinamica salariale predefinita dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale, è stata stanziata nell'esercizio in cui è prevista la relativa liquidazione e questo, anche nel caso di personale comandato eventualmente pagato dall'ente che beneficia della prestazione. In quest'ultima circostanza, il relativo rimborso è previsto nella corrispondente voce di entrata;
- *Rinnovi contrattuali (personale)*. La stima del possibile maggior esborso, compresi gli oneri riflessi a carico dell'ente e quelli che derivano dagli eventuali effetti retroattivi, è imputabile all'esercizio di sottoscrizione del contratto collettivo, salvo che quest'ultimo non preveda il differimento nel tempo degli effetti economici;
- *Trattamento accessorio e premiante (personale)*. Questi importi, se dovuti, sono stanziati nell'esercizio in cui diventeranno effettivamente esigibili dagli aventi diritto, anche se si riferiscono a prestazioni di lavoro riconducibili ad esercizi precedenti;

- *Fondo sviluppo risorse umane e produttività (personale)*. È stanziato nell'esercizio a cui la costituzione del fondo si riferisce. In caso di mancata costituzione, e quindi in assenza di impegno della spesa nel medesimo esercizio, le corrispondenti economie confluiranno nel risultato di amministrazione a destinazione vincolata, ma solo nei limiti della parte del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione nazionale collettiva;
- *Acquisti con fornitura intrannuale (beni e servizi)*. Questo tipo di fornitura, se destinata a soddisfare un fabbisogno di parte corrente, fa nascere un'obbligazione passiva il cui valore è stato attribuito all'esercizio in cui si prevede sarà adempiuta completamente la prestazione;
- *Acquisti con fornitura ultrannuale (beni e servizi)*. Le uscite di questa natura, come nel caso di contratti d'affitto o di somministrazione periodica di durata ultrannuale, sono attribuite, pro quota, agli esercizi in cui andrà a maturare la rata di affitto o sarà evasa la parte di fornitura di competenza di quello specifico anno;
- *Aggi sui ruoli (beni e servizi)*. È prevista nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate saranno accertate, e per un importo pari a quello contemplato dalla convenzione stipulata con il concessionario;
- *Gettoni di presenza (beni e servizi)*. Sono attribuiti all'esercizio in cui la prestazione è resa, e questo, anche nel caso in cui le spese siano eventualmente liquidate e pagate nell'anno immediatamente successivo;
- *Utilizzo beni di terzi (beni e servizi)*. Le spese relative al possibile utilizzo di beni di terzi, come ad esempio le locazioni e gli affitti passivi, è prevista a carico degli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere, con il diritto del proprietario a percepire il corrispettivo pattuito;
- *Contributi in conto gestione (trasferimenti correnti)*. Sono stanziati nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato l'atto amministrativo di concessione oppure, più in generale, nell'anno in cui il diritto ad ottenere l'importo si andrà a perfezionare. Infatti, se è previsto che l'atto di concessione debba indicare espressamente le modalità, i tempi e le scadenze dell'erogazione, la previsione di spesa ne prende atto e si adegua a tale prospettiva, attribuendo così l'importo agli esercizi in cui l'obbligazione verrà effettivamente a scadere;
- *Contributi in conto interessi (trasferimenti correnti)*. Sono di competenza degli esercizi in cui verranno a scadere le singole obbligazioni poste a carico di questo ente (concedente), che si uniforma, così facendo, al contenuto del piano di ammortamento del prestito assunto dall'ente beneficiario del contributo;
- *Contributi correnti a carattere pluriennale (trasferimenti correnti)*. Se previsti in bilancio, seguono i criteri di attribuzione esposti per i contributi in conto interesse;
- *Oneri finanziari su mutui e prestiti (interessi passivi)*. Sono stati previsti e imputati negli esercizi in cui andrà a scadere ciascuna obbligazione giuridica passiva. Dal punto di vista economico, si tratta della remunerazione sul capitale a prestito che sarà liquidato all'istituto concedente sulla base del piano di ammortamento;
- *Conferimento di incarichi a legali (beni e servizi)*. Questo genere di spese legali, la cui esigibilità non è determinabile a priori, sono provvisoriamente imputate all'esercizio in cui il contratto di prestazione d'opera intellettuale è firmato ed in deroga, quindi, al principio della competenza potenziata. Si tratta di un approccio adottato per garantire l'iniziale copertura e poi effettuare, in sede di riaccertamento dei residui passivi a rendiconto, la re-imputazione della spesa ad un altro esercizio. Quest'ultima operazione, comporterà il ricorso alla tecnica del *fondo pluriennale vincolato* che consente di reimputare l'impegno ad un altro esercizio, purché la relativa spesa sia stata interamente finanziata nell'esercizio in cui sorge l'originaria obbligazione;
- *Sentenze in itinere (beni e servizi)*. La presenza di cause legali in cui sussistono fondate preoccupazioni circa l'esito non favorevole del contenzioso è un elemento che può incidere sulla solidità e sulla sostenibilità nel tempo degli equilibri di bilancio, e questo, anche in presenza di sentenze non definitive. Esiste, pertanto, un'obbligazione passiva che è condizionata al verificarsi di un evento successivo (l'esito del giudizio o del ricorso) ma che va subito fronteggiata. In presenza di situazioni come quella delineata è stata valutata dall'ente la possibilità di accantonare l'onere stimato in un apposito fondo rischi, la cui modalità di gestione contabile è già descritta in altro specifico argomento, a cui pertanto si rinvia.

PERSONALE

Le spese collocate al macroaggregato 1e tengono conto degli importi derivanti dall'applicazione dell'ultimo CCRL per il personale attualmente in servizio, non prevedendo per il triennio nuove assunzioni.

Tra gli accantonamenti del bilancio 2016 - 2018 è stato previsto altresì una quota per i futuri aumenti contrattuali.

Va ricordato inoltre che, ai sensi di quanto contenuto all'art. 22 della L.R. n. 18/2015 gli enti locali devono assicurare il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio del triennio 2011-2013.

Considerato che al momento sono stati ancora definitivamente chiusi, dal servizio competente, i conteggi di raffronto del 2016 con il triennio di riferimento, si segnala la necessità di monitorare attentamente tale voce per intervenire tempestivamente in caso di necessità.

MUTUI

Il bilancio di previsione riporta le previsioni dei mutui attualmente in ammortamento

BENI SERVIZI

Le previsioni sono state fornite dai vari responsabili di servizio tenuto conto dei servizi esistenti o che si intende attivare. In mancanza di indicazioni si sono confermati gli importi consolidati nel 2015 rivisti secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata.

FONDO DI RISERVA

L'art. 166 comma 1 prevede che i Comuni iscrivano nel bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Nel bilancio 2016 - 2018 il fondo di riserva è stato costituito rispettando il limite di cui sopra:

- Anno 2016: 0,963%
- Anno 2017: 1,035%

- Anno 2018: 0,948%.

Al riguardo si precisa che, ai sensi dell'art. 166 comma 2 bis del citato decreto, il 50% della somma minima deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'Amministrazione.

Si ricorda altresì che in regime di esercizio provvisorio si è reso necessario utilizzare le risorse del fondo di riserva per la copertura degli oneri per le consultazioni referendarie del 17 aprile 2016 - giusta deliberazione giunta n. 22 del 29 febbraio 2016.

INCARICHI E CONSULENZE

L'amministrazione comunale necessita di ricorrere ad alcuni incarichi esterni di consulenza non disponendo all'interno della struttura di adeguate professionalità.

CONTENIMENTO DELLA SPESA

Nella stesura del bilancio 2016-2017-2018 si è tenuto conto delle ricognizioni effettuate con deliberazione giunta n. 42 del 31 marzo 2014 ai sensi di quanto previsto dal D.L. n. 78 del 31.05.2010 convertito dalla legge n. 122/2010, dal D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito dalla Legge n. 135/2012, dal D.L. n. 101 del 31.08.2013 convertito nella Legge 125 del 30.10.2013 e dalla Legge 228/2012.

Al riguardo va evidenziata la difficoltà di rispettare i limiti delle spese relative alla manutenzione degli automezzi in quanto certi interventi derivano da obblighi di legge (es. collaudi obbligatori) o diventano indispensabili per garantire il funzionamento dei mezzi, pena la loro non utilizzabilità.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle uscite correnti mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio o nell'eventuale modello che riclassifica gli importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Tit.1/U Correnti	Stanzamenti 2016	Stanzamenti 2017	Stanzamenti 2018
101 Redditi da lavoro dipendente	653.385,77	639.348,07	639.348,07
102 Imposte e tasse a carico dell'ente	58.782,63	56.386,56	56.386,56
103 Acquisto di beni e servizi	1.522.460,74	1.387.410,67	1.373.772,62
104 Trasferimenti correnti	420.480,47	420.458,47	418.907,00
107 Interessi passivi	81.335,59	76.305,56	71.086,07
108 Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.600,00	3.600,00	3.600,00
110 Altre spese correnti	148.797,92	155.780,39	162.615,91
Totale	2.888.843,12	2.739.289,72	2.725.716,23

7.3 Spese in conto capitale

Gli interventi per l'acquisto o la realizzazione di beni e servizi durevoli sono stati previsti negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Per gli interventi che non richiedono la stima dei tempi di realizzazione (crono programma), l'imputazione ai rispettivi esercizi è stata effettuata secondo il principio generale, in corrispondenza della prevista esigibilità della spesa.

Rientrano in questo contesto le spese in conto capitale a carico dell'ente (Macro.201/U), gli investimenti fissi lordi (Macro.202/U), i contributi agli investimenti (Macro.203/U), i trasferimenti in conto capitale (Macro.204/U) ed a cui si aggiunge la voce residuale delle altre spese in conto capitale (Macro.205/U).

Con riguardo alle problematiche contabili di ampio respiro prese in considerazione durante la stesura del bilancio, si evidenzia quanto segue:

- *Finanziamento dell'opera.* La copertura delle spese d'investimento deve sussistere fin dall'inizio e per l'intero importo della spesa, e questo, anche in presenza di una situazione che preveda l'assunzione degli impegni su più esercizi, secondo il criterio della competenza potenziata. L'eventuale presenza in bilancio di stanziamenti in conto capitale, pertanto, non autorizza di per sé l'assegnazione dei lavori che avverrà solo dopo l'avvenuto e completo accertamento della corrispondente entrata. Per maggiori dettagli su questo aspetto si rinvia allo specifico argomento della Nota integrativa dedicato alle modalità di finanziamento degli investimenti;
- *Adeguamento del crono programma.* L'intervento può essere realizzato nei tempi previsti oppure subire variazioni in corso d'opera dovute al verificarsi di situazioni non previste o preventivabili. Premesso ciò, se durante la gestione dovesse emergere uno scostamento tra la data presunta e quella di effettivo di avanzamento dei lavori, tale da comportare lo slittamento della previsione in un diverso esercizio, il necessario riallineamento contabile formerà oggetto di specifico provvedimento. L'adeguamento delle previsioni con l'andamento effettivo sarà effettuato con una variazione di bilancio che ricollocherà sia le previsioni di spesa che gli impegni eventualmente già assunti, con l'interessamento del fondo pluriennale;
- *Trasferimenti in conto capitale a favore di terzi.* La concessione di contributi di parte investimento, pur essendo collocata tra le spese in conto capitale, non appartiene a questo comparto. Si tratta, infatti, della prevista erogazione di fondi a beneficio di altri soggetti che assume, nell'ottica economica, la natura di un disinvestimento. Anche per questo motivo, queste voci sono collocate negli equilibri di bilancio tra quelle

assimilate alle uscite di parte corrente. Gli eventuali stanziamenti di questa natura sono pertanto soggetti agli stessi principi di competenza adottati per i trasferimenti correnti, già analizzati nell'omonimo argomento. Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese in conto capitale mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Tit.2/U In conto capitale	Stanziamenti 2016	Stanziamenti 2017	Stanziamenti 2018
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	413.782,32	196.656,99	789.978,99
203 Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
204 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
205 Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale	413.782,32	196.656,99	789.978,99

7.4 Incremento di attività finanziarie

Sono comprese nell'aggregato le operazioni riconducibili ad acquisizioni di attività finanziarie (Macro.301/U), concessione crediti a breve termine (Macro.302/U), a medio e lungo termine (Macro.303/U), con l'aggiunta della voce residuale relativa alle altre spese per incremento di attività finanziarie (Macro.304/U).

Gli stanziamenti di questa natura sono previsti nel bilancio dell'esercizio in cui viene a scadere l'obbligazione giuridica passiva, rispettando quindi la regola generale che considera, come elemento discriminante, il sussistere dell'esigibilità del credito nell'esercizio in cui la spesa sarà prima prevista e poi imputata.

Per quanto riguarda, in particolare, le concessioni di crediti, queste sono costituite da operazioni di diverso contenuto ma che hanno in comune lo scopo di fornire dei mezzi finanziari a terzi, di natura non definitiva, dato che il percipiente sarà obbligato a restituire l'intero importo ottenuto. Quest'ultima, è la caratteristica che differenzia la concessione di credito dal contributo in conto capitale che invece è, per sua stretta natura, a carattere definitivo.

Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti per incremento di attività finanziarie:

- *Anticipazione di liquidità.* Si verifica quando l'ente, in alternativa alla concessione di un vero e proprio finanziamento, decide di erogare a terzi un anticipo di cassa di natura transitoria. I naturali beneficiari di questa operazione possono essere gli enti ed organismi strumentali e le società controllate o partecipate. Per questo tipo di operazione, di norma, il rientro del capitale anticipato si verifica in tempi ragionevolmente rapidi, per lo più nello stesso esercizio del flusso monetario in uscita. In quest'ultimo caso, all'uscita corrisponderà analoga previsione di entrata (riscossione di crediti) collocata nel medesimo esercizio del bilancio;
- *Concessione di finanziamento.* Questo tipo di operazione, a differenza dal precedente, è assimilabile ad un formale finanziamento concesso a titolo oneroso. L'elemento determinante che qualifica l'intervento dell'ente è l'attività esercitata del soggetto che ne viene poi a beneficiare, ritenuta meritevole di intervento finanziario. È il caso, ad esempio, del possibile finanziamento di un fondo di rotazione pluriennale, e di solito associato ad uno specifico piano temporale di rientro del credito concesso.

Non sono previste nel triennio operazioni di tale natura.

Tit.3/U Incremento attività finanziarie	Stanziamenti 2016	Stanziamenti 2017	Stanziamenti 2018
301 Spese per acquisizione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
302 Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
303 Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
304 Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

7.5 Rimborso di prestiti

Gli stanziamenti destinati alla restituzione dei prestiti sono stati allocati nell'esercizio in cui verrà a scadere l'obbligazione giuridica passiva e che corrisponde, in termini monetari, alla rata di ammortamento annuale.

Appartengono a questa classificazione il rimborso dei titoli obbligazionari (Macro.401/U), dei prestiti a breve termine (Macro.402/U), dei mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine (Macro.403/U) oltre al raggruppamento residuale del rimborso di altre forme di indebitamento (Macro.404/U).

Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti di bilancio, si sottolinea che:

- *Quota capitale.* Si tratta della restituzione dell'importo originariamente concesso secondo la progressione indicata dal piano di ammortamento, con la tempistica e gli importi ivi riportati. L'imputazione, senza alcuna eccezione, è stata effettuata nel rispetto del principio generale ed è collocata tra i rimborsi di prestiti;
- *Quota interessi.* È l'importo che è pagato all'istituto concedente, insieme alla restituzione della parte capitale, a titolo di controprestazione economica per l'avvenuta messa a disposizione della somma mutuata. La quota interessi, pur essendo imputata in bilancio con gli stessi criteri della quota capitale, è collocata, diversamente da quest'ultima, tra le spese correnti (Macro.107/U).

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese per rimborso di prestiti mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Tit.4/U Rimborso di prestiti	Stanzamenti 2016	Stanzamenti 2017	Stanzamenti 2018
401 Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00
402 Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	172.800,47	176.846,06	182.065,55
404 Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00
Totale	172.800,47	176.846,06	182.065,55

7.6 Chiusura delle anticipazioni

Sono associate a questa casistica le operazioni di restituzione delle anticipazioni ricevute dal tesoriere/cassiere (macro aggregato 501/U) che si contrappongono all'analogia voce, presente tra le entrate del medesimo esercizio, destinata a comprendere l'acquisizione di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (tipologia 100/E). L'eventuale somma prevista in bilancio indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere richieste al tesoriere (entrate) per poi essere restituite, solo in un secondo tempo, dopo l'avvenuta registrazione contabile dell'operazione nel versante delle spese. Si tratta di movimenti che nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria non costituiscono un vero e proprio debito, essendo sorti per far fronte a temporanee esigenze di liquidità che dovranno essere chiuse entro la fine dello stesso esercizio. Anche in questo caso, in assenza di deroghe al principio di riferimento, si applica la regola generale che impone di prevedere la spesa nell'esercizio in cui l'impegno diventerà effettivamente esigibile. Non sono previsti stanziamenti nel bilancio 2016 - 2018.

Tit.5/U Chiusura anticipazioni da tesoriere/cassiere	Stanzamenti 2016	Stanzamenti 2017	Stanzamenti 2018
Chiusura anticipazioni da tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

7.7 Altre considerazioni sulle uscite

Come già evidenziato nella parte entrata, anche le spese si suddividono tra spese ricorrenti e non ricorrenti in considerazione del fatto che la stesse si presentino a regime o solo per uno o pochi esercizi.

Nel bilancio 2016 - 2018 sono stati individuate le seguenti spese non ricorrenti:

- interventi di bonifica ambientale:
- utilizzo del trasferimento regionale in parte corrente per la manutenzione ordinaria di un impianto sportivo comunale
- spese per consultazioni referendarie ed elettorali
- realizzazione di un concorso di idee per la riqualificazione del tratto urbano lungo la SS 352
- interventi di natura non ripetitiva per il verde pubblico e per la viabilità investimenti

8 FENOMENI CHE NECESSITANO DI PARTICOLARI CAUTELE

8.1 Valutazione prudente di fenomeni ad impatto differito

Il bilancio è stato predisposto iscrivendo tra le entrate le componenti positive che ragionevolmente si renderanno disponibili nel periodo amministrativo considerato. Le componenti negative sono state invece limitate alle sole voci che comporteranno l'assunzione di impegni di spesa realmente sostenibili, in quanto finanziati dalle risorse previste. Per quanto riguarda l'importo dei singoli stanziamenti, questi sono stati dimensionati evitando la sottostima delle entrate come delle uscite (rispetto del *principio n.9 - Prudenza*).

L'approccio prudente alla politica di bilancio ha quindi creato le condizioni affinché i successivi atti di gestione possano poggiare su basi finanziarie solide. Questa affermazione è sicuramente valida per gli eventi che presentano caratteristiche di normalità e semplicità operativa; situazioni, quindi, prive di rischio significativo.

Ma nel medesimo intervallo di tempo si potranno anche manifestare fenomeni che non offrono lo stesso grado di prevedibilità e facilità di intervento, aspetti su cui è opportuno concentrare le dovute attenzioni.

Nel predisporre questo bilancio, ad esempio, è stata posta particolare attenzione nel valutare l'impatto di alcuni particolari fenomeni, come la consistenza e le possibili implicazioni prodotte dalla modalità di finanziamento degli investimenti, il tipo e quantità delle garanzie prestate a terzi, gli eventuali impieghi di risorse in strumenti derivati, oltre alla presenza di situazioni in corso di definizione che possono portare alla formazione debiti fuori bilancio. Si tratta di fatti e circostanze che devono essere oggetto di particolari cautele e, come tali, affrontate in modo separato nei successivi punti della Nota integrativa.

8.2 Modalità di finanziamento degli investimenti

Le *fonti* a cui l'ente può accedere per reperire beni o servizi di natura durevole sono le entrate correnti destinate per legge a tale scopo, l'eccedenza corrente di bilancio (risparmio), l'alienazione di beni e diritti patrimoniali, i proventi dei permessi di costruire (oneri di urbanizzazione), i trasferimenti in conto capitale, le accensioni di prestiti e l'avanzo di amministrazione (eccedenza di esercizi pregressi). L'eventuale fondo pluriennale vincolato applicato (FPV/E), pur essendo collocato tra le entrate, è solo la riproposizione in bilancio, per esigenze di quadratura contabile dovute all'adozione del criterio di competenza finanziaria potenziata, di entrate in prevalenza a specifica destinazione che sono già state contabilizzate ed accertate in esercizi precedenti.

Il FPV stanziato in entrata, in definitiva, può essere paragonato al finanziamento delle spese di bilancio ottenuto applicando in entrata con la parte vincolata dell'avanzo di amministrazione. Si tratta di due modalità che hanno origine diversa ma simile natura contabile. Si tratta, per la quasi totalità delle risorse attivabili nei diversi esercizi, di entrate con il vincolo, più o meno elevato, della "specifica destinazione". Questo significa che la decisione di finanziare un investimento con fonti di questa natura non può essere modificata, anche in presenza di future economie di spesa, solo con l'adozione di particolari procedimenti contabili, sempre adeguatamente motivati.

Per quanto riguarda le spese in conto capitale, gli effetti indotti dall'*espansione degli investimenti* sono per taluni versi sicuramente positivi, come il beneficio immediato prodotto sull'economia locale (maggiore disponibilità di lavoro) e sulla qualità dei servizi resi (disponibilità di infrastrutture migliori) ma ci possono essere anche conseguenze negative, come l'impatto che può derivare dal rimborso del prestito (quota capitale e interessi) in presenza di un'opera finanziata con il ricorso al credito oneroso di terzi. Le considerazioni tecniche su quest'ultimo fenomeno, come la necessaria cautela che deve portare alla scelta della forma di finanziamento, sono già state formulate nei corrispondenti argomenti della Nota integrativa (livello di indebitamento ed esposizione per interessi passivi).

Per quanto riguarda invece gli *aspetti prettamente contabili*, relativi alle modalità di finanziamento e di imputazione contabile delle entrate di parte investimento previste e stanziare in questo bilancio, si sottolinea quanto segue:

- *Grado di copertura*. Ciascuna spesa è stata associata alla corrispondente fonte di entrata. Si da atto, inoltre, che la successiva attivazione dell'opera, con l'assegnazione delle prestazioni di natura tecnica o intellettuale, avrà luogo solo dopo il completo reperimento del finanziamento previsto. L'intervento, infatti, deve essere coperto da opportune risorse fin dall'inizio, e questo, a prescindere dallo sviluppo temporale dei lavori (crono programma) e dai tempi di assunzione dei relativi impegni;
- *Criterio d'imputazione*. Il finanziamento effettivo di ciascun investimento potrà derivare sia da poste accertate e interamente imputate nello stesso esercizio che da entrate accertate nell'esercizio ma imputate in esercizi successivi. Ciò premesso, costituiranno idonea copertura finanziaria, nel primo caso, le risorse accertate e imputate nello stesso esercizio, compreso l'avanzo di amministrazione deliberato a rendiconto e poi applicato a bilancio, mentre nel secondo, le entrate accertate nello stesso esercizio ma imputate negli anni successivi purché l'esigibilità dell'incasso dipenda dalla semplice manifestazione unilaterale dell'ente o da quella conclamata degli enti pubblici concedenti;
- *Finanziamento con avanzo effettivo*. Il risultato positivo accertato con l'approvazione del rendiconto sarà destinabile al finanziamento di investimenti solo se non sussiste l'esigenza di coprire altre spese con un grado di priorità più elevato, come il finanziamento dei debiti fuori bilancio, il riequilibrio della gestione corrente, il fabbisogno per l'accantonamento di passività potenziali (fondo crediti di dubbia esigibilità) o l'estinzione anticipata di prestiti;
- *Permessi a costruire*. L'eventuale copertura della spesa con gli introiti di questa natura (oneri urbanizzazione) sarà effettuato con i soli crediti accertati e imputati nel medesimo esercizio, come previsto dal corrispondente principio contabile applicato.

La situazione, come riportata nel prospetto successivo ed avendo soprattutto riguardo al possibile ricorso all'indebitamento, anche non assistito da eventuali contributi in conto interessi, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori

valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Modalità di finanziamento dei principali investimenti programmati nel triennio	Investimento		
	2016	2017	2018
Fondo pluriennale vincolato /FPV/E)	46.958,38	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	154.503,38	0,00	0,00
Risorse di parte corrente	11.032,04	22.032,04	11.032,04
Contributi in conto capitale	174.226,96	77.624,95	281.946,95
Mutui passivi	0,00	0,00	0,00
Altre fonti di finanziamento	27.061,56	97.000,00	497.000,00
Totale	413.782,32	196.656,99	789.978,99

8.3 Garanzie prestate

L'amministrazione può legittimamente concedere delle garanzie, principali o sussidiarie, a favore di altri soggetti, sottoscrivendo i rispettivi documenti che vincolano l'ente nel tempo. Dal punto di vista prettamente patrimoniale, il valore complessivo delle garanzie prestate è riportato tra i conti d'ordine della contabilità economica mentre la concessione della singola garanzia non richiede, di regalo, alcuna registrazione finanziaria né è soggetta a particolari restrizioni.

Pur in assenza di specifici vincoli, l'approccio prudente alle problematiche della gestione, che deve sempre precedere le scelte della pubblica amministrazione, può portare l'ente a preferire il possibile accantonamento di un fondo rischi tra le uscite di uno o più esercizi del triennio entrante.

L'eventuale stanziamento, a carattere facoltativo, può essere assimilato ad un'economia di bilancio volontaria, non soggetta quindi ad impegno, e collegata al rischio implicito connesso con la sottoscrizione delle garanzie verso terzi. Questo risparmio forzoso produrrà a rendiconto una componente positiva nel calcolo del risultato di amministrazione, importo poi riservato, nella forma di avanzo vincolato, alla copertura dell'onere che potrebbe sorgere per l'eventuale escussione del debito garantito. La decisione di costituire o incrementare il fondo può essere presa all'inizio, in sede di programmazione di medio periodo, oppure nel corso dell'anno, con l'adozione di una o più variazioni di bilancio.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Elenco delle garanzie prestate dall'Ente (Consistenza)	Esercizio 2016
Non ci sono garanzie da segnalare	
Totale	0,00

8.4 Impieghi finanziari in strumenti derivati

Per "strumenti derivati" si intendono i prodotti offerti dal mercato creditizio il cui valore dipende dall'andamento di un'attività sottostante che può essere di natura finanziaria, come ad esempio i titoli azionari, i tassi di interesse o l'andamento dei cambi, oppure di natura reale, come nel caso di oro, petrolio, e così via. Le difficili problematiche di gestione connesse con l'avvenuta sottoscrizione di strumenti derivati sono emerse in seguito al progressivo diffondersi di questi strumenti atipici anche nel particolare mondo degli enti locali. Regioni, province e comuni, infatti, hanno fatto ampio ricorso alla finanza derivata sia nella gestione del proprio debito che in fase di ristrutturazione dell'indebitamento.

Queste operazioni hanno avuto un impatto positivo ed immediato sul bilancio, dato che il loro acquisto era proprio finalizzato allo scopo di liberare risorse finanziarie altrimenti congelate dall'indebitamento pregresso. In una prospettiva di più ampio respiro, però, gli impieghi in strumenti derivati hanno avuto l'effetto di trasferire in un futuro più o meno lontano il rischio che deriva dalla definitiva quantificazione del prestito effettivo da rimborsare. In particolari circostanze, si sono pertanto verificati effetti distorsivi sul bilancio non previsti al momento dell'originaria stipula. Le perdite emergenti ed il rischio di futuri esborsi di ammontare superiore a quello preventivabile, pur essendo insite nella natura stessa di questi prodotti finanziari atipici, non è stato, quindi, sempre valutato in tutte le sue implicazioni.

Questo è il motivo per cui le operazioni di questa natura hanno incontrato un crescente livello elevata attenzione. L'eventuale presenza di operazioni di questa natura va pertanto monitorata con la dovuta cautela, visti i possibili risvolti sui delicati equilibri di bilancio, difficilmente prevedibili con largo anticipo.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Al riguardo si precisa che l'ente non ha sottoscritto contratti in strumenti derivati.

Impieghi finanziari stanziati in strumenti derivati	Esercizio		
	2016	2017	2018
Non ci sono impieghi da segnalare			
Totale	0,00	0,00	0,00

8.5 Debiti fuori bilancio in corso formazione

I debiti fuori bilancio sono situazioni debitorie riconducibili ad attività di gestione intraprese in precedenti esercizi e non ancora formalizzate con l'assunzione del relativo impegno. Le casistiche sono varie, come l'esito di sentenze esecutive, la necessità di coprire disavanzi di consorzi, aziende speciali, istituzioni, l'esigenza di finanziare convenzioni, atti costitutivi e ricapitalizzazioni di società, fino alla necessità di ultimare procedure espropriative ed occupazioni d'urgenza. Un debito fuori bilancio può nascere anche dall'avvenuta acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di preventivo impegno della spesa, con la conseguenza che l'amministrazione deve poi dimostrare la pertinenza di questo ulteriore fabbisogno di risorse con le attribuzioni riconducibili alle funzioni proprie dell'ente. Si deve pertanto conciliare, seppure a posteriori, l'acquisto del bene o del servizio con le regole ufficiali della contabilità e della contrattualistica pubblica.

Dal punto di vista operativo, l'ente iscrive in contabilità queste passività pregresse con un procedimento che prevede il loro riconoscimento con apposita delibera soggetta all'approvazione del consiglio, atto che va così ad impegnare e finanziare la relativa spesa. Il riconoscimento del debito, la contabilizzazione della posta nella parte passiva del bilancio ed il reperimento del finanziamento, pertanto, sono tre distinti passaggi di un unico procedimento formale che porta alla regolarizzazione della pratica.

La presenza di eventuali debiti fuori bilancio in corso di formazione, al pari di altre passività la cui esistenza è in qualche modo nota ancorché non del tutto definita, può richiedere l'accantonamento di somme tali da consentire, nella prima occasione utile, il riconoscimento formale del debito pregresso con il suo contestuale finanziamento e la registrazione in bilancio.

Al momento non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare.

Debiti fuori bilancio in corso di formazione (Non ancora riconoscibili)	Importo
Sentenze	0,00
Disavanzi	0,00
Ricapitalizzazioni	0,00
Espropri	0,00
Altro	0,00
Totale	0,00

Denominazione	Sentenze
Contenuto e valutazioni	Nessun elemento da segnalare

Denominazione	Disavanzi
Contenuto e valutazioni	Nessun elemento da segnalare

Denominazione	Ricapitalizzazioni
Contenuto e valutazioni	Nessun elemento da segnalare

Denominazione	Espropri
Contenuto e valutazioni	Nessun elemento da segnalare

Denominazione	Altro
Contenuto e valutazioni	Nessun elemento da segnalare

8.6 Altre considerazioni su fenomeni particolari

9 CONCLUSIONI

9.1 Considerazioni finali e conclusioni

I documenti contabili sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.n.118/11), applicabili a questo esercizio. In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge.

Gli stanziamenti di entrata, nel loro totale complessivo, corrispondono a quelli di spesa per l'intero triennio oggetto di programmazione, mentre è stato valutato con la dovuta attenzione anche il fabbisogno complessivo di cassa, con i relativi flussi previsti in entrata (incassi) e in uscita (pagamenti).

I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della "competenza finanziaria potenziata" mentre risulta correttamente calcolato, ed eventualmente stanziato a bilancio, sia il risultato di amministrazione che il fondo pluriennale vincolato. I crediti verso terzi sono stati attentamente valutati come il possibile accantonamento del rispettivo fondo svalutazione. I fenomeni con andamento pluriennale che potevano avere effetti distorsivi sull'attuale strategia di bilancio sono stati descritti ed analizzati, in ogni loro aspetto, fornendo inoltre le opportune considerazioni.

Dove la norma dava adito a interpretazioni controverse e non ancora consolidate, è stata scelta una soluzione che andasse a privilegiare la sostanza invece che il puro e semplice rispetto della forma, come previsto dal rispettivo principio. Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge, e non già riportate nel documento di programmazione principale, sono state riprese e sviluppate nella presente Nota integrativa, fornendo quindi una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario ed economico complessivo.

I fenomeni analizzati in questa relazione, infine, sono stati descritti con un approccio che li rendesse più comprensibili agli interlocutori, pubblici o privati, in possesso di una conoscenza, anche solo generica, sulla complessa realtà economica e finanziaria dell'ente locale.